

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA

collana a cura di PAOLO LORO

beni pubblici

JRE09

demanio e patrimonio pubblico

repertorio
di giurisprudenza

2009

EXEO edizioni 

ISBN e-book formato pdf : 978-88-95578-39-2

REPERTORI

professionisti

pubblica amministrazione

demanio e patrimonio pubblico

repertorio di
giurisprudenza

2009



fax: 049 9711446 – tel: 049 9711446 martedì e giovedì 12:30 > 14:00
e-mail: amministrazione@territorio.it

La presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massime giurisprudenziali in materia di indennità di beni pubblici, elaborate a cura della redazione della rivista giuridica telematica Patrimoniopubblico.it, tratte da pronunce dell'anno 2009. Alle massime sono associati i brani pertinenti originali delle sentenze a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2011 Exeo S.r.l. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito senza l'autorizzazione di Exeo. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale del soggetto abbonato, e comunque mai a scopo commerciale.

Il pdf può essere utilizzato esclusivamente dall'acquirente nei propri dispositivi di lettura. Ogni diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale di contenuti è vietata senza il consenso scritto dell'editore.

edizione: aprile 2011 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro

materia: beni pubblici - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf

codice prodotto: JRE09 - ISBN: 978-88-95578-39-2 - prezzo: € 40,00

Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - sede operativa: via Dante 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD casella postale 76/A 35028 Piove di Sacco PD info@exeoedizioni.it. Luogo di elaborazione presso la sede operativa.

L'editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a direzione@exeoedizioni.it.



professionisti

pubblica amministrazione

www.patrimoniopubblico.it - www.exeoedizioni.it

SOMMARIO

- 1) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI
- 2) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> AFFIDAMENTO
- 3) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> ALTERNATIVITÀ A TUTELA GIUDIZIALE
- 4) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA
- 5) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> BENI CONFISCATI
- 6) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> DEMANIO MARITTIMO
- 7) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> SOMME DI DENARO
- 8) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> STRADE
- 9) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> STRADE --> CLASSIFICAZIONE COME COMUNALE
- 10) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> STRADE --> RICHIESTA DELLA TOSAP
- 11) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> COMPETENZA
- 12) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> DELIMITAZIONE DEMANIALE
- 13) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> POTERE
- 14) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> PRESUPPOSTI
- 15) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> RAPPORTO CON GIUDIZIO PENALE
- 16) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> TERMINI
- 17) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> TOLLERANZA
- 18) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> SANATORIA
- 19) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE

20) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> ACQUE MINERALI E TERMALI

21) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> ALLUVIONI

22) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> ALVEI DI FIUMI E TORRENTI

23) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> ARGINI

24) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> ARGINI --> LAVORI VIETATI

25) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> DIGHE --> SOTTOTENSIONE

26) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> FOGNATURE --> ALLACCIAMENTO --> CONTRIBUTO

27) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> INQUINAMENTO

28) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> LAGHI --> RESPONSABILITÀ CIVILE

29) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> LAGHI --> RIPARTO DI FUNZIONI

30) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> REGIONI/PROVINCE --> LOMBARDIA

31) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> RETICOLO IDROGRAFICO

32) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

33) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> AFFIDAMENTO

34) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> DISCIPLINA TRANSITORIA

35) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> PIANO D'AMBITO

36) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> REGIONI/PROVINCE --> EMILIA-ROMAGNA

37) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> REGIONI/PROVINCE --> LAZIO

38) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> REGIONI/PROVINCE --> LOMBARDIA

39) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> TARIFFA

40) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> TRASFERIMENTO DELLE PASSIVITÀ

41) DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI ARCHEOLOGICI E CULTURALI --> AUTORIZZAZIONE ART. 21 D. LGS. 42/2004

42) DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI ARCHEOLOGICI E CULTURALI --> DICHIARAZIONE DI INTERESSE CULTURALE

43) DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI ARCHEOLOGICI E CULTURALI --> ESPROPRIAZIONE --> DISTINZIONE --> DEL BENE CULTURALE --> COMPETENZA

44) DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI ARCHEOLOGICI E CULTURALI --> ESPROPRIAZIONE --> DISTINZIONE --> PER INTERESSE ARCHEOLOGICO

45) DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI ARCHEOLOGICI E CULTURALI --> VINCOLO OPE LEGIS

46) DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CONFISCATI ALLA MAFIA --> DESTINAZIONE DEL BENE

47) DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CONFISCATI ALLA MAFIA --> DIRITTI DEI TERZI

48) DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CONFISCATI ALLA MAFIA --> REGIME GIURIDICO

49) DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CONFISCATI ALLA MAFIA --> SGOMBERO

50) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

51) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> AFFITTO DI BENI IN CONCESSIONE

52) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> ALLOGGIO DI SERVIZIO

53) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> ATTO DI SOTTOMISSIONE

54) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA --> ALL'OCCUPAZIONE DI DEMANIO MARITTIMO

55) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA --> ALLA COSTRUZIONE SUL SUOLO PUBBLICO

56) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> BASE NORMATIVA

57) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CANONE

58) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CANONE --> ACQUE

59) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CANONE --> DEMANIO MARITTIMO

60) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CANONE --> ELETTRODOTTI

61) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CANONE --> IMPOSTA REGIONALE --> IN GENERALE

62) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CANONE --> IMPOSTA REGIONALE --> REGIONI/PROVINCE

63) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CANONE --> IMPOSTA REGIONALE --> REGIONI/PROVINCE --> ABRUZZO

64) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CANONE --> OCCUPAZIONE SPAZIO PUBBLICO

65) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CANONE --> RISCOSSIONE

66) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI

67) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO

68) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> CONTRIBUTI DOVUTI DAL PRIVATO

69) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> DISMISSIONE GRADUALE

70) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> ELEZIONE DI DOMICILIO

71) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> PERMESSO DI RICERCA

72) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> PROROGA

73) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> PROROGA --> REGIONI/PROVINCE --> PROVINCIA DI TRENTO

74) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> RINNOVO --> REGIONI/PROVINCE --> SICILIA

75) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO

76) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> ACQUISIZIONE DI BENI NON RIMOVIBILI

77) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> CESSAZIONE ANTICIPATA PER FATTO DELLA PA

78) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO

79) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> INADEMPIMENTO

80) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> PROROGA

81) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RECESSO

82) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> REVOCA

83) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RINNOVO

84) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RINNOVO --> DINIEGO

85) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RINNOVO --> DIRITTO DI INSISTENZA

86) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RINNOVO --> DIVIETO

87) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RINNOVO --> PRASSI

88) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> SCADENZA

89) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE CIMITERIALE

90) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE CIMITERIALE --> DURATA

91) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE CIMITERIALE --> IUS SEPULCHRI

92) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE CIMITERIALE --> NATURA

93) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

94) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> ACQUICOLTURA

95) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> COMPETENZA

96) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> DECADENZA

97) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> ICI

98) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> PRESUPPOSTI

99) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

100) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> REGIONI/PROVINCE --> PUGLIA

101) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> REGIONI/PROVINCE --> SICILIA

102) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> RIGETTO

103) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> RINNOVO

104) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> SCADENZA

105) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> SCADENZA --> OPERE NON AMOVIBILI

106) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> SERVIZIO DI RIMORCHIO

107) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> SILENZIO ASSENSO, INAPPLICABILITÀ

108) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> SUBENTRO --> INTER VIVOS

109) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> SUBENTRO --> MORTIS CAUSA

110) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> TIPOLOGIE

111) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI PASCOLO

112) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> AREE PRIVATE A DISPOSIZIONE DELLA P. A. --> NATURA DEL NEGOZIO

113) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> DURATA

114) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

115) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI SERVIZI

116) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI TERRENO AGRICOLO

117) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE RADIOTELEVISIVA

118) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE RADIOTELEVISIVA --> POTERI DELLA PA

119) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE RADIOTELEVISIVA --> REGOLARIZZAZIONE

120) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE RADIOTELEVISIVA --> TRASFERIMENTO

121) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONGLOBAMENTO DI AREE

122) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONTRIBUTI AL CONCESSIONARIO

123) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONVENZIONE

124) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> EFFETTI

125) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> IMPIANTI CIRCENSI E MOSTRE FAUNISTICHE

126) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> DINIEGO

127) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> EVIDENZA PUBBLICA

128) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> INAPPLICABILITÀ SILENZIO ASSENSO

129) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> NATURA

130) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> REVOCA

131) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> INFORMATIVA ANTIMAFIA

132) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> MODALITÀ DI ESERCIZIO

133) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> MODIFICA UNILATERALE

134) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

135) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> CASISTICA

136) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> OCCUPAZIONE ABUSIVA

137) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> OCCUPAZIONE ABUSIVA --> SANZIONI COMMERCIALI

138) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> PRESUPPOSTI

139) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> SILENZIO ASSENSO, INAPPLICABILITÀ

140) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> ONERI MANUTENTIVI

141) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> AFFIDAMENTO IN HOUSE

142) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> ATTI IMPUGNABILI

143) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> ATTI PRESUPPOSTI --> NULLA OSTA DELL'ENTE PARCO

144) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> ATTI PRESUPPOSTI --> PARERE DEL COMUNE

145) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> ATTI PRESUPPOSTI --> PARERE DELL'AUTORITÀ PAESAGGISTICA

146) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> CONTENUTO DEL BANDO

147) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> DINIEGO

148) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> ESCLUSIONE

149) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> LIMITAZIONE TEMPORALE

150) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> NECESSITÀ DI EVIDENZA PUBBLICA

151) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> QUASI-MONOPOLIO

152) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> R. T. I.

153) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> SOCIETÀ A CAPITALE MISTO

154) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> REGIONI/PROVINCE --> LAZIO

155) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> REGIONI/PROVINCE --> LIGURIA

156) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> REGIONI/PROVINCE --> PUGLIA

157) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> REGIONI/PROVINCE --> SICILIA

158) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE

159) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> SUBCONCESSIONE

160) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIALIZZAZIONE

161) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO AEROPORTUALE

162) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO CIMITERIALE --> SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

163) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO MARITTIMO

164) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO MARITTIMO --> DELIMITAZIONE DALLA PROPRIETÀ PRIVATA

165) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO MARITTIMO --> DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

166) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO MARITTIMO --> DIRITTO COLLETTIVO

167) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO MARITTIMO --> RIPARTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

168) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO MILITARE

169) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO NECESSARIO/ACCIDENTALE

170) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO TRAZZERALE

171) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DIRITTI DI TERZI

172) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> LAVORI PUBBLICI DI MANUTENZIONE

173) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> MERCATO COMUNALE

174) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> POLIZIA DEMANIALE

175) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> SDEMANIALIZZAZIONE

176) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> SDEMANIALIZZAZIONE --> EFFETTI

177) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> SDEMANIALIZZAZIONE --> TACITA

178) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> SDEMANIALIZZAZIONE --> TACITA --> CASISTICA

179) DEMANIO E PATRIMONIO --> DISTINZIONE

180) DEMANIO E PATRIMONIO --> ESPROPRIABILITÀ

181) DEMANIO E PATRIMONIO --> FERROVIE DELLO STATO, BENI

182) DEMANIO E PATRIMONIO --> OPERE DI URBANIZZAZIONE

183) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO DISPONIBILE --> ACQUISTO

184) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO DISPONIBILE --> ALIENAZIONE

185) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO DISPONIBILE --> CASISTICA

186) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO DISPONIBILE --> TERRENI AGRICOLI --> AFFITTO

187) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> ALIENAZIONE

188) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> AREE PEEP

189) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> AREE PEEP --> ALIENABILITÀ

190) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> CARATTERI GENERALI

191) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> PINACOTECHE

192) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> REQUISITI

193) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> REQUISITI --> ELEMENTO OGGETTIVO

194) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> REQUISITI --> ELEMENTO OGGETTIVO --> DESTINAZIONE EX LEGE

195) DEMANIO E PATRIMONIO --> RIFIUTI --> RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI

196) DEMANIO E PATRIMONIO --> RIFIUTI --> TIA

197) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE

198) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> DISTANZE DALLE COSTRUZIONI

199) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE

200) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> MANUTENZIONE

201) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> MANUTENZIONE --> OPERE DI SOSTEGNO

202) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> MANUTENZIONE --> RIMOZIONE DI RIFIUTI

203) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA

204) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> ACCESSI

205) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> CANALE DI SCOLO

206) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> CASE CANTONIERE

207) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> CORSIE DI ACCELERAZIONE

208) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> DISTANZA MINIMA

209) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> FORMA

210) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> LIMITI QUANTITATIVI

211) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> ROTATORIE

212) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051

213) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> AFFIDAMENTO A TERZI

214) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> AFFIDAMENTO A TERZI --> CANTIERE

215) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> AFFIDAMENTO A TERZI --> MANUTENZIONE

216) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> AFFIDAMENTO A TERZI --> RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

217) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> BASE NORMATIVA

218) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> AUTOSTRADE

219) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> BANCHINE

220) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> BUCHE

221) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> GUARD-RAIL

222) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> IMPIANTI FOGNARI

223) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> MACCHIE DI IDROCARBURI

224) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> PERIMETRO URBANO

225) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> STRADA GHIACCIATA O INNEVATA

226) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> TOMBINI

227) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASO FORTUITO

228) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

229) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> DEMANIALITÀ DEL BENE

230) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> ELEMENTO SOGGETTIVO

231) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> FIGURE SINTOMATICHE

232) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> OBBLIGHI DELLA PA

233) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> ONERE DELLA PROVA

234) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> PRESUPPOSTI

235) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ

236) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO

237) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI

238) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> CLASSIFICAZIONE, RISULTANZE CATASTALI

239) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> CLASSIFICAZIONE, RISULTANZE CATASTALI --> DECORRENZA DEGLI EFFETTI

240) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> CLASSIFICAZIONE, RISULTANZE CATASTALI --> NATURA DICHIARATIVA

241) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> DENOMINAZIONE

242) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> INCLUSIONE NEL PERIMETRO URBANO

243) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> PRESUNZIONE DI DEMANIALITÀ

244) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DEMANIALE --> REQUISITI

245) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DEMANIALE --> REQUISITI --> TITOLO

246) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> CESSAZIONE

247) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> ELENCO COMUNALE

248) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> ESPROPRIAZIONE

249) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> POTERI DEI PRIVATI

250) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE

251) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI

252) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> RISULTANZE CATASTALI, ELENCO STRADE PUBBLICHE

253) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> TITOLO

254) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> TITOLO --> USO AB IMMEMORABILI

255) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> USO PUBBLICO

256) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA PEDONALE

257) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA VICINALE

258) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA VICINALE --> CLASSIFICAZIONE

259) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA VICINALE --> REQUISITI

260) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA VICINALE --> REQUISITI --> ELENCO STRADE VICINALI

261) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ

262) DEMANIO E PATRIMONIO --> TASSA DI STAZIONAMENTO IMBARCAZIONI

263) DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI

264) DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> COMMISSARIO LIQUIDATORE

265) DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> RAPPORTO CON LA REGOLA

266) DEMANIO E PATRIMONIO --> UTILIZZAZIONE

n°1 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI

TAR CALABRIA, SEZIONE II CATANZARO n. 205 del 03/03/2009 - Relatore: Pierina Biancofiore - Presidente: Vincenzo Fiorentino

Sintesi: Sotto il profilo penale l'occupazione abusiva di suolo demaniale costituisce un reato permanente e la cui permanenza cessa con l'adozione della sentenza penale di condanna, o con lo sgombero dell'area o con il rilascio della concessione demaniale marittima.

Estratto: «8. Parte ricorrente con la seconda censura ha insistito sulla inapplicabilità alla fattispecie del provvedimento sanzionatorio della demolizione poiché il Comune ha giustificato l'applicazione di tale sanzione in base agli articoli 27,29, 35 e 41 del d. P. R. n. 380 del 2001, "con il quale vorrebbe reprimere un ipotetico abuso edilizio realizzato prima dell'entrata in vigore delle suddette leggi. "Anche tale tesi è destituita di fondamento. L'occupazione abusiva di suolo demaniale è un comportamento durevole nel tempo e nel caso in esame, in base al principio tempus regit actum, ai rapporti non ancora esauriti si applica la norma vigente al momento in cui essi sono in corso. Se è vero che sotto il profilo penale l'occupazione abusiva di suolo demaniale costituisce un reato permanente e la cui permanenza cessa con l'adozione della sentenza penale di condanna, o con lo sgombero dell'area o con il rilascio della concessione demaniale marittima (tra le tante, Cassazione Penale, sezione III, 14 maggio 1998, n. 1546) tuttavia nel caso in esame è da rilevare che pur non risultando la ricorrente condannata per il reato di cui all'art. 1161 C. N. , non ha provveduto a sgomberare il suolo demaniale, per come ingiuntole dalla Capitaneria di Porto di Crotona, con la conseguenza che del tutto legittimamente l'Amministrazione comunale ha proceduto con i due provvedimenti avversati. Al riguardo la Cassazione rileva, infatti, che l'uso del bene costituisce manifestazione univoca di illecito possesso del bene. (Cassazione penale, sezione III, 16 gennaio 1998, n. 1950).»

TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n. 52 del 14/01/2009 - Relatore: Carlo Dibello - Presidente: Aldo Ravalli

Sintesi: In caso di ingiunzione di sgombero per reprimere l'abuso di un privato su beni demaniali, l'esercizio del potere di repressione dell'abuso può essere sufficientemente motivato attraverso la sintetica descrizione del comportamento antigiusuridico posto in essere dal destinatario della ingiunzione di sgombero, senza richiedere una articolata motivazione.

Estratto: «Con il primo motivo di gravame, la ricorrente contesta in radice il contenuto della ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto. Difetterebbe, in particolare, il presupposto fattuale a sostegno del provvedimento che ha ingiunto la chiusura del passo carrabile e la rimessa in pristino stato in quanto " dalla documentazione fotografica che si esibisce, risulta evidente che l'area in questione è uno spazio libero, che viene utilizzata dalla generalità dei cittadini" Da tanto dovrebbe trarsi la conclusione che " l'area subisce un uso generale , senza posizioni di particolare vantaggio per la ricorrente". Né sussisterebbe il pericolo che possa costituirsi sull'area demaniale in questione una servitù di passaggio o di accesso in favore della ricorrente per il decorso del tempo o con altre modalità , non essendo ciò configurabile per i beni demaniali. Il motivo non può essere accolto. La documentazione versata in atti dalla difesa erariale smentisce la prospettazione della ricorrente. Il provvedimento censurato è stato legittimamente emanato sul presupposto della abusiva utilizzazione di un'area demaniale marittima di 37 metri quadrati che la ricorrente, pur dopo la scadenza della concessione rilasciatale a tal fine dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli, ha continuato a destinare a uso passo carrabile. Infatti, nonostante l'atto di rinuncia all'esercizio della concessione in questione, inoltrato dalla ricorrente già il 18. 12. 1993 , la Spiri ha serbato un comportamento concludente incompatibile con la fruizione generalizzata di quel tratto di demanio marittimo da parte di tutta la collettività e, dunque, in contrasto con la fisiologica destinazione del bene in questione . Invero, alla data del 16 marzo 1994 militari della delegazione di spiaggia di Ugento hanno potuto constatare l'abusiva occupazione dell'area da parte della ricorrente, non sussistendo più, a quella data, alcun provvedimento che legittimasse un uso speciale del demanio. Così come assume particolare significato, indipendentemente dall'accertamento di intervenute modifiche dello stato dei luoghi ad opera della interessata, l'esito del sopralluogo effettuato il 17 dicembre 1994, ben dopo la data di adozione del provvedimento di chiusura del varco carrabile contestato dalla signora Spiri. Al momento dell'accertamento si è riscontrato che sulla proprietà demaniale marittima è stato preconstituito un vero e proprio diritto esclusivo di accesso, in quanto all'interno delle proprietà private di cui sopra, insistono dei manufatti ad uso garage/posto macchina(vedi relazione della Capitaneria di Porto di Gallipoli del 13. 2. 1995). Il Collegio reputa, pertanto, che

l'autorità marittima intimata abbia legittimamente esercitato il potere di repressione dell'abuso posto in essere dalla ricorrente, al fine di ripristinare la legalità violata e cioè di restituire il bene demaniale alla funzione che gli è propria. L'esercizio di detto potere può essere sufficientemente motivato attraverso la sintetica descrizione del comportamento antigiuridico posto in essere dal destinatario della ingiunzione di sgombero, senza richiedere una articolata motivazione (Il motivo di ricorso).»

n°2 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> AFFIDAMENTO

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n. 1162 del 04/06/2009 - Relatore: Mauro Pedron - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

Sintesi: In via generale quanto maggiore è la durata dell'uso esclusivo del bene demaniale da parte del privato, tanto più forte è la sua aspettativa a mantenere lo status quo senza subire il potere di ripristino.

Estratto: «6. La questione della demanialità si pone anche nel giudizio amministrativo, ma richiede una valutazione incidenter tantum ex art. 8 comma 1 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. Peraltro sul carattere demaniale dell'area le considerazioni svolte dalla sentenza n. 3/2009 sono replicabili anche ai fini dell'esame dei presupposti del potere esercitato dal Comune. Un aspetto che invece esula dalla trattazione del giudice ordinario è costituito dal significato che deve essere attribuito al possesso dell'area da parte della ricorrente e del suo dante causa. Sotto questo profilo occorre sottolineare che in via generale quanto maggiore è la durata dell'uso esclusivo tanto più forte è l'aspettativa del privato a mantenere lo status quo senza subire il potere di ripristino. L'autotutela possessoria non è sottoposta ai termini degli art. 1168-1170 cc., tuttavia non può essere considerata un potere esercitabile senza limitazioni di tempo. La persistenza di questo potere deve invece essere indagata in concreto con riguardo alla natura dell'interesse pubblico tutelato e al precedente comportamento dell'amministrazione.»

n°3 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> ALTERNATIVITÀ A TUTELA GIUDIZIALE

TAR CALABRIA, SEZIONE II CATANZARO n. 1433 del 10/12/2009 - Relatore: Daniele Burzichelli - Presidente: Vincenzo Fiorentino

Sintesi: Il legislatore ha contemplato l'autotutela di cui all'art. 823, secondo comma, c. c. come alternativa al rimedio giurisdizionale, senza limitarne l'esperimento a circostanze che non implicino la soluzione di questioni di particolare complessità.

Estratto: «Quanto all'osservazione secondo cui le vicende in esame, in quanto fonti di oggettive incertezze, avrebbero suggerito preventivi accertamenti in sede civilistica, è sufficiente rilevare che il legislatore ha contemplato l'autotutela di cui all'art. 823, secondo comma, c. c. come alternativa al rimedio giurisdizionale, senza limitarne l'esperimento a circostanze che non implicino la soluzione di questioni di particolare complessità. 5. In conclusione i due ricorsi, nei termini di cui in motivazione, vanno in parte dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione e in parte rigettati.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n. 1162 del 04/06/2009 - Relatore: Mauro Pedron - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

Sintesi: La procedura di ripristino in via amministrativa costituisce un privilegio dell'autorità titolare del demanio e viene esercitata in alternativa ai mezzi ordinari di difesa della proprietà e del possesso.

Estratto: «5. L'esito del giudizio ordinario non rende inutile la presente controversia, che si colloca sul piano dell'autotutela possessoria. Il Comune ha esercitato il potere di ripristino della destinazione pubblica dei beni demaniali previsto dall'art. 823 comma 2 cc. e dall'art. 378 della legge 2248/1865 all. F. La procedura di ripristino in via amministrativa costituisce un privilegio dell'autorità titolare del demanio e viene esercitata in

alternativa ai mezzi ordinari di difesa della proprietà e del possesso. Trattandosi di un potere che ha natura autoritativa e richiede la ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, le relative controversie ricadono nella giurisdizione amministrativa (v. CS Sez. IV 7 settembre 2006 n. 5209).»

n°4 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n. 511 del 13/02/2009 - Relatore: Francesco Mele - Presidente: Luigi Antonio Esposito

Sintesi: E' legittimo il provvedimento con il quale il Genio Civile intima la sospensione dei lavori di escavazione svolti su area non autorizzata irrogando la sanzione pecuniaria eventualmente prevista dalla normativa regionale.

Estratto: «Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte risulta, dunque, legittimo il provvedimento prot. 11097 del 24 agosto 1998 in questa sede impugnato, atteso che il Dirigente del settore provinciale del Genio Civile di Avellino ha intimato la sospensione dei lavori di escavazione svolti su area non autorizzata irrogando la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 28 per l'attività abusiva svolta sulle particelle in ampliamento e la loro ricomposizione ambientale, nonché disposto la prosecuzione della coltivazione sull'area legittima previa presentazione di un aggiornato progetto di recupero ambientale armonizzato con quello delle aree oggetto di escavazione abusiva.»

n°5 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> BENI CONFISCATI

TAR CALABRIA, SEZIONE I CATANZARO n. 1146 del 27/10/2009 - Relatore: Giovanni Iannini - Presidente: Concetta Anastasi

Sintesi: Il provvedimento di sgombero di beni oggetto di confisca costituisce esercizio del potere di autotutela ex art. 823 c. c. ed ha pertanto carattere rigidamente vincolato.

Estratto: «L'atto in questione costituisce esercizio del potere di autotutela ex art. 823 c. c. , di carattere rigidamente vincolato, riguardante un bene che ormai appartiene a titolo definitivo allo Stato. Come rilevato dalla giurisprudenza (TAR Sicilia, Catania, sez. III, 14 maggio 2008 n. 901), qualunque affermazione concernente la titolarità di diritti in ordine ai beni oggetto di confisca non avrebbe comunque potuto trovare ingresso in sede amministrativa, con la conseguenza che non residua alcuno spazio per un'attività partecipativa del privato e che un avviso ex art. 7 della legge n. 241/1990 non avrebbe avuto utilità.»

n°6 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> DEMANIO MARITTIMO

TAR ABRUZZO, SEZIONE PESCARA n. 1292 del 22/12/2009 - Relatore: Dino Nazzaro - Presidente: Umberto Zuballi

Sintesi: Nel concetto di "innovazioni abusive", che legittimano, ex art. 59 cod. nav. , l'esercizio del potere di autotutela demaniale vanno comprese tutte quelle variazioni delle opere assentite che, per la loro consistenza, rappresentano un'alterazione sostanziale al complesso della concessione demaniale marittima.

Estratto: «Se in punto di stretta logica, il consolidamento strutturale di uno stabilimento balneare presuppone, come illustrato dal geologo, fondamenta con palificazione, in modo da reggere le mareggiate, la descrizione – illustrazione del progetto non contiene alcun recepimento dello studio geologico e si limita ad evidenziare manufatti poggianti su un basamento; le perforazioni di profondità dell'arenile, per localizzarvi pali in c. a. , non sono descritte nelle planimetrie, e ciò potrebbe essere superabile, trattandosi di opere interrante, ma non sono neppure menzionate nella relazione di accompagnamento. IL Comune, approvando il progetto, ha assentito ciò

che è stato disegnato e quel che è detto, né, per i pali di fondazione, è possibile rifarsi ai suggerimenti del geologo, dovendo tale studio essere recepito dal progettista ed oggettivamente trasfuso nella domanda di permesso di costruire; il che non è avvenuto. IL punto in discussione non è la necessità o meno della palificazione e la sua logicità strutturale e funzionale, bensì la mancata evidenziazione della stessa, come suggerito dallo stesso geologo, quanto mai necessaria per un arenile demaniale; tali opere di profondità e sostegno, rappresentano, però, una modificazione della zona demaniale marittima occupata; la lettura dell'art. 24 del reg. to cod. nav. è quanto mai significativa perché parla di "concessione . . fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto", comprendendovi ogni tipo di "opera" anche quelle di profondità e soggette a copertura. Non vi è stata alcuna occupazione abusiva, essendo le zone sempre quelle in concessione, ma l'art. 54 del cod. nav. parla anche di "innovazioni abusive" per quelle fatte sullo stesso spazio assegnato, che non è solo quello di superficie; in tale dizione, infatti, va compresa "qualsiasi variazione" nelle opere assentite, che, per la loro consistenza, rappresentano un'alterazione sostanziale al complesso della concessione demaniale; le palificazioni in c. a. di profondità su un arenile, non possono non essere considerate tali solo per il fatto che una volta eseguite, vengono ricoperte dalla sabbia e dal basamento. Per quel che concerne l'aspetto urbanistico – edilizio, il secondo permesso di costruire del 2006 ha in effetti assentito un nuovo manufatto per ubicazione, dimensioni e strutturazione, che deve pur sempre essere costituito da opere di facile rimovibilità; di qui la specificazione in progetto che le stesse sarebbero state realizzate con materiale prefabbricato, così come illustrato in planimetria senza alcuna opera di fondazione, a dimostrazione che trattasi di una questione demaniale, attinente al consolidamento dell'arenile. Ciò è confermato dall'art. 60 delle NTA del PRG, testualmente dice che "nella impossibilità di adottare provvedimenti di adeguamento statico", sarà consentito "traslare in aree sicure detti stabilimenti . . attraverso demolizione e ricostruzione dei manufatti", non prevedendo alcuna forma di consolidamento strutturale di profondità. Stante la consistenza dei manufatti, non appare necessaria la denuncia di cui all'art. 65 del DPR. n. 380/2001, che fa riferimento alle opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica, che devono costituire elementi strutturali di un edificio (Cass. Pen. III, n. 38405/9. 7. 2008) e non certo di un prefabbricato.»

Sintesi: L'installazione di palificazioni in cemento armato di profondità su un arenile che non siano evidenziate nel progetto dell'opera da realizzare e oggetto di concessione demaniale marittima integra un'ipotesi di "innovazione abusiva" che legittima ai sensi dell'art. 54 cod. nav. l'esercizio del potere di autotutela demaniale, anche qualora esse siano destinate ad essere coperte dalla sabbia.

Estratto: «Se in punto di stretta logica, il consolidamento strutturale di uno stabilimento balneare presuppone, come illustrato dal geologo, fondamenta con palificazione, in modo da reggere le mareggiate, la descrizione – illustrazione del progetto non contiene alcun recepimento dello studio geologico e si limita ad evidenziare manufatti poggianti su un basamento; le perforazioni di profondità dell'arenile, per localizzarvi pali in c. a. , non sono descritte nelle planimetrie, e ciò potrebbe essere superabile, trattandosi di opere interraste, ma non sono neppure menzionate nella relazione di accompagnamento. IL Comune, approvando il progetto, ha assentito ciò che è stato disegnato e quel che è detto, né, per i pali di fondazione, è possibile rifarsi ai suggerimenti del geologo, dovendo tale studio essere recepito dal progettista ed oggettivamente trasfuso nella domanda di permesso di costruire; il che non è avvenuto. IL punto in discussione non è la necessità o meno della palificazione e la sua logicità strutturale e funzionale, bensì la mancata evidenziazione della stessa, come suggerito dallo stesso geologo, quanto mai necessaria per un arenile demaniale; tali opere di profondità e sostegno, rappresentano, però, una modificazione della zona demaniale marittima occupata; la lettura dell'art. 24 del reg. to cod. nav. è quanto mai significativa perché parla di "concessione . . fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto", comprendendovi ogni tipo di "opera" anche quelle di profondità e soggette a copertura. Non vi è stata alcuna occupazione abusiva, essendo le zone sempre quelle in concessione, ma l'art. 54 del cod. nav. parla anche di "innovazioni abusive" per quelle fatte sullo stesso spazio assegnato, che non è solo quello di superficie; in tale dizione, infatti, va compresa "qualsiasi variazione" nelle opere assentite, che, per la loro consistenza, rappresentano un'alterazione sostanziale al complesso della concessione demaniale; le palificazioni in c. a. di profondità su un arenile, non possono non essere considerate tali solo per il fatto che una volta eseguite, vengono ricoperte dalla sabbia e dal basamento. Per quel che concerne l'aspetto urbanistico – edilizio, il secondo permesso di costruire del 2006 ha in effetti assentito un nuovo manufatto per ubicazione, dimensioni e strutturazione, che deve pur sempre essere costituito da opere di facile rimovibilità; di qui la specificazione in progetto che le stesse sarebbero state realizzate con materiale prefabbricato, così come illustrato in planimetria senza alcuna opera di fondazione, a dimostrazione che trattasi di una questione demaniale, attinente al consolidamento dell'arenile. Ciò è

confermato dall'art. 60 delle NTA del PRG, testualmente dice che “nella impossibilità di adottare provvedimenti di adeguamento statico”, sarà consentito “traslare in aree sicure detti stabilimenti . . . attraverso demolizione e ricostruzione dei manufatti”, non prevedendo alcuna forma di consolidamento strutturale di profondità. Stante la consistenza dei manufatti, non appare necessaria la denuncia di cui all'art. 65 del DPR. n. 380/2001, che fa riferimento alle opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica, che devono costituire elementi strutturali di un edificio (Cass. Pen. III, n. 38405/9. 7. 2008) e non certo di un prefabbricato.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n. 1212 del 03/03/2009 - Relatore: Carlo Polidori - Presidente: Francesco Guerriero

Sintesi: L'installazione di un pontile più lungo di quello assentito determina una abusiva occupazione del demanio marittimo, sicché l'Amministrazione deve ordinare al responsabile di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, in applicazione dell'articolo 54 cod. nav.

Estratto: «Né si può dubitare del fatto che l'installazione di un pontile di 75,83 mq, in luogo di un pontile di 57 mq determini una abusiva occupazione del demanio marittimo, sicché l'Amministrazione intimata ha correttamente fatto applicazione dell'articolo 54 cod. nav. il quale dispone che, qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, l'Amministrazione deve ordinare al responsabile dell'abuso di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.»

n°7 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> SOMME DI DENARO

TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n. 1868 del 13/11/2009 - Relatore: Maria Stella Boscarino - Presidente: Calogero Ferlisi

Sintesi: L'esercizio del potere di autotutela amministrativa demaniale può avvenire solo a tutela del bene demaniale, mentre non rientra nello schema legale il potere di recuperare l'indennità per l'occupazione compiuta dal privato.

Estratto: «quanto alla prima delle ragioni poste a fondamento dell'ingiunzione, il ricorso risulta fondato sotto l'assorbente profilo del vizio di sviamento, per avere l'Amm. ne esercitato il potere di autotutela su un bene demaniale (precisamente mq 313 di area demaniale assegnata in esecuzione delle indicazioni ritraibili dall'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1496/2005) per tutelare il diritto di credito nascente dall'uso di un altro bene, mq 420 di area –pretesa- demaniale, la cui demanialità era stata ampiamente contestata anche in giudizio dal ricorrente. Ora, l'esercizio del potere di autotutela amministrativa demaniale può avvenire solo a tutela del bene demaniale, e non rientra nello schema legale il potere di recuperare l'indennità per l'occupazione –pretesa illegittima- compiuta dal privato, per di più su un bene demaniale diverso. Ne consegue l'illegittimità in parte qua dell'ingiunzione impugnata.»

n°8 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> STRADE

TAR ABRUZZO, SEZIONE PESCARA n. 585 del 06/10/2009 - Relatore: Umberto Zuballi - Presidente: Umberto Zuballi

Sintesi: È illegittima l'ordinanza di sgombero e di rimessione in pristino di area demaniale qualora le opere realizzate dal destinatario siano state assentite dalla P. A. col rilascio del titolo edilizio e, prima dell'adozione dell'ordinanza, non si sia provveduto all'annullamento del titolo abilitativo nella parte in cui consentiva la realizzazione di dette opere.

Estratto: «Quanto alle restanti censure, si rileva la fondatezza della doglianza di contraddittorietà; invero nella concessione edilizia rilasciata alla ricorrente era previsto un passo carraio, come risulta dalla documentazione in atti; il Comune quindi prima di ordinarne la rimozione avrebbe dovuto annullare in parte qua la concessione edilizia già rilasciata alla ricorrente. Quanto alla proprietà comunale, lo stesso Comune nella sua memoria a

pagina 10 cita unicamente il provvedimento di riconfinazione della strada comunale di Piana San Bartolomeo, ma non menziona a sostegno alcuno strumento urbanistico né allega alcuna planimetria. La questione dell'estensione dell'area demaniale quindi risultava almeno controversa, per cui la motivazione dei provvedimenti comunali doveva risultare a riguardo ben più incisiva rispetto a quanto emerge dagli stessi.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n. 1162 del 04/06/2009 - Relatore: Mauro Pedron - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

Sintesi: Poiché le esigenze della viabilità nei centri abitati, anziché affievolirsi nel tempo, tendono piuttosto ad assumere un'importanza progressivamente maggiore, l'obiettivo del recupero di beni del demanio stradale giustifica, anche a distanza di tempo, l'autotutela possessoria.

Estratto: «7. In proposito si può osservare che il Comune, pur essendo rimasto inerte rispetto all'uso esclusivo della ricorrente e del suo dante causa, non si è disinteressato completamente dell'area ma ne ha disposto la classificazione come strada comunale e ha chiesto il pagamento dal 1971 al 1984 della tassa per l'occupazione di spazi pubblici (v. sopra al punto 3). Si tratta di un atteggiamento che esprime la consapevolezza sia della titolarità di un diritto dominicale sia della necessità di trarre dal bene un'utilità collettiva. Quanto poi all'interesse pubblico, poiché l'area è associata al demanio stradale, la sua utilizzazione naturale è al servizio della viabilità. Le esigenze della viabilità nei centri abitati hanno un rilievo speciale, che anziché affievolirsi tende piuttosto ad assumere nel tempo un'importanza progressivamente maggiore, in parallelo allo sviluppo di una programmazione dedicata al traffico e alla mobilità. Si deve quindi ritenere che l'obiettivo del recupero di beni del demanio stradale giustifichi, anche a distanza di tempo, l'autotutela possessoria. Il rilievo dell'interesse pubblico attenua l'onere di motivazione (v. CS Sez. V 8 gennaio 2009 n. 25).»

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA n. 105 del 27/02/2009 - Relatore: Vincenzo Farina - Presidente: Saverio Corasaniti

Sintesi: Di fronte a preminenti ragioni di pubblico interesse, come l'esigenza di salvaguardare l'incolumità pubblica ed il patrimonio stradale, in relazione alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche strutturali della strada, eventuali esigenze di soggetti privati, pur essendo meritevoli di considerazione e di un loro soddisfacimento compatibilmente con le sovraordinate ragioni della collettività, sono da ritenersi comunque recessive rispetto a queste ultime.

Estratto: «L'ordinanza è stata motivata, del tutto coerentemente con i suddetti accertamenti, con l'esigenza di salvaguardare l'incolumità pubblica ed il patrimonio stradale, in relazione alle "esigenze della circolazione" ed alle caratteristiche strutturali della strada"; essa è stata adottata – occorre precisare - in forza dell'art. 6, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (decreto recante il "Nuovo codice della strada"), che così recita: [OMISSIS]Inutile dire della inconsistenza della censura secondo la quale non sarebbero state considerate le esigenze dell'impianto di depurazione: in disparte il fatto che, come sottolineato dal Comune resistente, l'impianto è servito da altra strada delle stesse dimensioni e caratteristiche di quella che viene ad essere interdotta (la via Palù in Comune di Cordignano, che collega il depuratore, attraverso altra arteria, alla strada statale n. 13 "Pontebbana"), la considerazione essenziale (ed assorbente) da farsi è che di fronte a preminenti ragioni di pubblico interesse, come quelle indicate nel provvedimento impugnato, eventuali esigenze di soggetti privati – pur essendo meritevoli di considerazione e di un loro soddisfacimento compatibilmente con le sovraordinate ragioni della collettività – sono da ritenersi comunque recessive rispetto a queste ultime.»

n°9 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> STRADE --> CLASSIFICAZIONE COME COMUNALE

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n. 1162 del 04/06/2009 - Relatore: Mauro Pedron - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

Sintesi: La classificazione del bene come strada comunale esprime la consapevolezza dell'Amministrazione della titolarità di un diritto dominicale, contribuendo a giustificare, anche a distanza di tempo, l'esercizio del potere di ripristino in via amministrativa.

Estratto: «7. In proposito si può osservare che il Comune, pur essendo rimasto inerte rispetto all'uso esclusivo della ricorrente e del suo dante causa, non si è disinteressato completamente dell'area ma ne ha disposto la classificazione come strada comunale e ha chiesto il pagamento dal 1971 al 1984 della tassa per l'occupazione di spazi pubblici (v. sopra al punto 3). Si tratta di un atteggiamento che esprime la consapevolezza sia della titolarità di un diritto dominicale sia della necessità di trarre dal bene un'utilità collettiva. Quanto poi all'interesse pubblico, poiché l'area è associata al demanio stradale, la sua utilizzazione naturale è al servizio della viabilità. Le esigenze della viabilità nei centri abitati hanno un rilievo speciale, che anziché affievolirsi tende piuttosto ad assumere nel tempo un'importanza progressivamente maggiore, in parallelo allo sviluppo di una programmazione dedicata al traffico e alla mobilità. Si deve quindi ritenere che l'obiettivo del recupero di beni del demanio stradale giustifichi, anche a distanza di tempo, l'autotutela possessoria. Il rilievo dell'interesse pubblico attenua l'onere di motivazione (v. CS Sez. V 8 gennaio 2009 n. 25).»

n°10 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> STRADE --> RICHIESTA DELLA TOSAP

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n. 1162 del 04/06/2009 - Relatore: Mauro Pedron - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

Sintesi: La richiesta del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi pubblici esprime la consapevolezza del Comune sia della titolarità di un diritto dominicale sia della necessità di trarre dal bene un'utilità collettiva, contribuendo a giustificare, anche a distanza di tempo, l'esercizio del potere di ripristino in via amministrativa.

Estratto: «7. In proposito si può osservare che il Comune, pur essendo rimasto inerte rispetto all'uso esclusivo della ricorrente e del suo dante causa, non si è disinteressato completamente dell'area ma ne ha disposto la classificazione come strada comunale e ha chiesto il pagamento dal 1971 al 1984 della tassa per l'occupazione di spazi pubblici (v. sopra al punto 3). Si tratta di un atteggiamento che esprime la consapevolezza sia della titolarità di un diritto dominicale sia della necessità di trarre dal bene un'utilità collettiva. Quanto poi all'interesse pubblico, poiché l'area è associata al demanio stradale, la sua utilizzazione naturale è al servizio della viabilità. Le esigenze della viabilità nei centri abitati hanno un rilievo speciale, che anziché affievolirsi tende piuttosto ad assumere nel tempo un'importanza progressivamente maggiore, in parallelo allo sviluppo di una programmazione dedicata al traffico e alla mobilità. Si deve quindi ritenere che l'obiettivo del recupero di beni del demanio stradale giustifichi, anche a distanza di tempo, l'autotutela possessoria. Il rilievo dell'interesse pubblico attenua l'onere di motivazione (v. CS Sez. V 8 gennaio 2009 n. 25).»

n°11 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> COMPETENZA

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n. 7922 del 16/12/2009 - Relatore: Giovanni Grasso - Presidente: Luigi Antonio Esposito

Sintesi: L'autotutela esecutiva sui beni del demanio idrico statale è di competenza dell'Agenzia del Demanio: tuttavia, qualora penda un procedimento di rinnovo della concessione, è illegittimo il provvedimento di sgombero adottato senza una previa fase concertativa con la Regione, ente competente al rilascio delle concessioni relative al demanio idrico (art. 38 d. lgs. 112/1998).

Estratto: «Con il primo motivo di gravame, invero, parte ricorrente lamenta – all'uopo prospettando plurima violazione di legge ed eccesso di potere – che l'Amministrazione statale sia intervenuta in materia sottratta alle sue attribuzioni. Segnatamente, sulla premessa che le competenze in materia di aree demaniali idriche e fluviali – ivi comprese le funzioni di polizia e di controllo del territorio, anche sotto il profilo della tutela ambientale – risultano conferite, giusta l'art. 38, 1° comma lettera g) del d. lgs. n. 112/1998, adottato in attuazione del d. lgs. n. 59/1997, alla Regione, la censurata iniziativa repressiva non avrebbe giammai potuto essere esercitata dall'Agenzia del demanio, tampoco invocando il d. lgs. n. 300/1999, il quale apparirebbe piuttosto confermativo dell'intervenuto passaggio di attribuzioni. Donde la prospettata incompetenza, congiunta alla

denuncia di palese sviamento dalle finalità istituzionali e di assoluta carenza di presupposti idonei a legittimare la disposta misura repressiva, tanto più in difetto di una preliminare (ed asseritamente indefettibile) concertazione con gli altri livelli amministrativi coinvolti. 1. 1. Il motivo è in parte fondato. Non è, va premesso, in discussione il conferimento alle Regioni delle funzioni relative “alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37” ed “alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775” (cfr. , rispettivamente, la lettera f) e la lettera g) del d. lgs. n. 31 marzo 1998, n. 112). Nel caso di specie – invero – non è in contestazione: a) che il rapporto concessorio, instaurato con autorizzazione intendenzia del 7 gennaio 1986 e successivamente prorogato, sia venuto a cessare in data 23 aprile 1998, allo spirare dell'ultima proroga; b) che l'istanza di rinnovo, inoltrata all'Amministrazione regionale in data 2 marzo 2000, sia rimasta (di fatto: e perciò, per quanto di interesse nella presente sede, indipendentemente dalla legittimità dell'inerzia regionale, mai formalmente censurata dal ricorrente) priva di riscontro; c) che, per l'effetto, parte ricorrente non riveste, in atto, la posizione di concessionario dell'area demaniale in questione. Ne discende che i poteri esercitati non si ricollegano alla funzione concessoria (invero in ogni caso riservata, anche in ordine ai controlli ed alla repressione degli abusi e così, per esempio, all'ingiunzione a demolire opere abusivamente realizzate, alla Regione: cfr. T. A. R. Lazio Latina, sez. I, 7 giugno 2007, n. 422), ma alla diretta gestione “dominica” dei beni demaniali occupati e gestioni “sine titulo”, trattandosi di poteri cc. dd. di autotutela esecutiva (art. 823 c. c.), come tali attribuiti, per il demanio statale, alla relativa Agenzia, istituita con d. lgs. n. 300/1999. Per tal via, in definitiva, la competenza statale non può essere, nel caso di specie, negata. Vero è, tuttavia, che l'intervento repressivo risulta maturato in pendenza, in sede regionale, del procedimento inteso al rinnovo della concessione a suo tempo assentita, di guisa che – nel caso di specie – non può essere negata (quanto meno) l'interferenza tra i due (distinti ma non irrelati) livelli di gestione dei beni demaniali per cui è causa: di tal che si giustificava – in applicazione del principio del doveroso coordinamento e di leale cooperazione tra i diversi centri di attribuzione di pubblici interessi unitari, imposta dal canone del complessivo “buon andamento” dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost. – la necessità di una previa fase concertativa. In definitiva, se non può essere per un verso revocata in dubbio (contrariamente a quanto ritiene il ricorrente) la competenza in subiecta materia dell'Agenzia intimata, deve pur dirsi che la stessa avrebbe dovuto (non certo attendere, senza possibilità di interferirvi, i tempi di definizione del procedimento inteso al rinnovo della concessione, ma almeno) interpellare la Regione ai fini di una non unilaterale assunzione delle finali determinazioni.»

TAR CALABRIA, SEZIONE II CATANZARO n. 1433 del 10/12/2009 - Relatore: Daniele Burzichelli - Presidente: Vincenzo Fiorentino

Sintesi: Se è vero che la tutela urbanistica ed edilizia del territorio appartiene al Comune anche nell'ipotesi di opere realizzate su beni di proprietà dello Stato o di enti pubblici, come previsto dall'art. 35, primo e secondo comma, del d. p. r. n. 380/2001, è, altresì, vero che ad essa si affianca l'autotutela che spetta agli enti proprietari, come disposto dal successivo terzo comma dell'art. 35, con particolare riferimento, in primo luogo, alla previsione generale di cui all'art. 823, secondo comma, c. c. .

Estratto: «4. 5. Venendo al merito della vicenda, il Collegio ritiene insussistenti i vizi di legittimità denunciati con il primo motivo di gravame. Se è vero, infatti che la tutela urbanistica ed edilizia del territorio appartiene al Comune anche nell'ipotesi di opere realizzate su beni di proprietà dello Stato o di enti pubblici, come previsto dall'art. 35, primo e secondo comma, del d. p. r. n. 380/2001, è, altresì, vero che ad essa si affianca l'autotutela che spetta agli enti proprietari, come disposto dal successivo terzo comma dell'art. 35, con particolare riferimento, in primo luogo, alla previsione generale di cui all'art. 823, secondo comma, c. c. . Inoltre, l'esercizio dei poteri pubblicistici contemplati dall'art. 823, secondo comma, c. c. non necessita, come ritengono i ricorrenti, di una loro esplicita e formale menzione, essendo, invece, sufficiente che, dal tenore complessivo dell'atto, possa desumersi che l'Amministrazione abbia inteso tutelare in via amministrativa la sua proprietà mediante l'emanazione di un vero e proprio atto autoritativo, come appunto nella specie, in cui la Provincia ha espressamente “ordinato” agli interessati la rimozione dell'opera, pena la “rimozione forzata”.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE III NAPOLI n. 3149 del 08/06/2009 - Relatore: Angelo Scafuri - Presidente: Ugo De Maio

Sintesi: L’Autorità comunale ha l’obbligo di tutelare e sopprimere gli abusi edilizi anche con riferimento ai beni appartenenti al demanio marittimo che si trovino nell’ambito comunale.

Estratto: «3. La natura consequenziale e vincolata dell’ordinanza di demolizione induce a respingere le censure avverso essa proposte con i motivi aggiunti del 26. 3. 2008. Invero, per quanto riguarda la censura inerente l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, ne basti osservare l’irrelevanza ex art. 21 octies della legge n. 241/1990, non essendo emersi elementi da cui desumere che la realizzata partecipazione avrebbe comportato una diversa determinazione finale. Prive di pregio si palesano le doglianze relative alla mancanza della diffida ex art. 35 DPR 380/2001 ed all’omesso avviso del giorno e dell’ora dell’effettuazione, smentite dal contenuto del provvedimento impugnato e dalla sua natura monitoria. Infine la censura di omessa acquisizione delle autorizzazioni e pareri delle preposte autorità statali da un lato è inammissibile– in quanto volta a tutela, secondo la stessa prospettazione di parte, di diritti dominicali demaniali, per i quali il ricorrente difetta di legittimazione- dall’altro è comunque infondata, atteso che per costante giurisprudenza l’Autorità comunale ha l’obbligo di tutelare e sopprimere gli abusi edilizi anche con riferimento ai beni appartenenti al demanio marittimo che si trovino nell’ambito comunale.»

TAR MARCHE n. 76 del 03/03/2009 - Relatore: Giuseppe Daniele - Presidente: Vincenzo Sammarco

Sintesi: La competenza ad emettere ingiunzioni di sgombero è dell’Autorità Portuale, ai sensi dell’art. 8, co. 3, lett. h) legge 84/1994 e non della Capitaneria di Porto, che invece ha competenze residuali (cfr. art. 14 l. cit.).

Estratto: «2. - Destituite di fondamento sono anche le argomentazioni secondo cui l’Autorità Portuale non avrebbe comunque la competenza ad emettere ingiunzioni di sgombero ai sensi dell’art. 54 del codice della navigazione, poiché tale competenza sarebbe della Capitaneria di Porto. La censura è infondata, poiché l’art. 8, comma 3, lettera h) della L. 28 gennaio 1994, n. 84 istitutiva delle Autorità Portuali, stabilisce che spettano al Presidente di detta Autorità il potere di amministrazione del demanio marittimo e l’esercizio delle attribuzioni stabilite dagli artt. 36 – 55 del codice della navigazione (e quindi anche la competenza ad emettere atti ingiuntivi di rimozione di opere abusive di cui all’art. 54). L’art. 14 della L. 28 gennaio 1994, n. 84, che attribuisce all’Autorità marittima le “... funzioni di polizia marittima...e le altre funzioni amministrative...”, ha una portata essenzialmente residuale, come si deduce dall’espressione iniziale “Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle Autorità portuali...”, e pertanto la richiamata disposizione non è in alcun modo idonea ad escludere la competenza espressamente devoluta in materia all’Autorità Portuale.»

n°12 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> DELIMITAZIONE DEMANIALE

TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n. 1868 del 13/11/2009 - Relatore: Maria Stella Boscarino - Presidente: Calogero Ferlisi

Sintesi: L’esistenza di una situazione di obiettiva incertezza in ordine alla demanialità di una determinata area, costituisce valido presupposto per l’attivazione, prima dell’adozione di ogni provvedimento di sgombero, della procedura di delimitazione demaniale.

Estratto: «il codice della navigazione contiene all’art. 32, una espressa disposizione che è chiaramente intesa a risolvere - sul piano amministrativo - le situazioni di incertezza del confine demaniale marittimo nell’ottica di un razionale e non contenzioso rapporto tra soggetto pubblico e privato. E propri in relazione al predetto art. 32 cod. nav. e art. 58 del relativo Regolamento, la giurisprudenza ha da tempo affermato che l’esistenza di una situazione di obiettiva incertezza in ordine alla demanialità di una determinata area, costituisce valido presupposto per l’attivazione, prima dell’adozione di ogni provvedimento di sgombero, della procedura di delimitazione demaniale (cfr. , ex multis, C. G. A: dec. 5 aprile 2002 , n. 177).»

n°13 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> POTERE

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n. 2567 del 14/12/2009 - Relatore: Mauro Pedron - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

Sintesi: In tema di polizia demaniale, l'autotutela amministrativa ha natura sostanzialmente possessoria intesa in senso ampio.

Estratto: «19. Il terzo motivo del ricorso n. 52/2007 afferma che il Comune, qualificando la porzione finale di vicolo S. Lucia come area inserita nel demanio stradale, sarebbe incorso nel travisamento della situazione di fatto e di diritto. La prospettazione dei ricorrenti è che si tratterebbe di un'area ormai usucapita da tempo, e se anche in qualche modo si potesse dimostrarne l'originario carattere demaniale questo sarebbe irrilevante rispetto alla sdemanializzazione tacita causata dall'inerzia del Comune e dall'uso dei privati. La censura deve essere esaminata congiuntamente al primo motivo del ricorso n. 1347/2007, che ripropone la stessa tesi con ulteriori argomenti. 20. Preliminarmente si deve precisare che fuoriesce dalla giurisdizione amministrativa l'accertamento con efficacia di giudicato della proprietà dell'area in questione. Il presente giudizio deve però esaminare questo problema in via incidentale, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per stabilire se il Comune abbia correttamente utilizzato i poteri di autotutela nell'esercizio della funzione di polizia demaniale. L'autotutela amministrativa ha natura sostanzialmente possessoria ma questa definizione deve essere intesa in senso ampio. L'art. 378 della legge 2248/1865 all. F costituisce infatti un'ipotesi particolare della facoltà di autotutela poi codificata dall'art. 823 comma 2 c. c. , il quale attribuisce all'amministrazione un potere alternativo sia ai mezzi ordinari di difesa della proprietà sia ai mezzi ordinari di difesa del possesso. L'amministrazione può quindi qualificarsi nella propria attività sia come possessore sia come proprietario dei beni demaniali, e in questa seconda ipotesi (che è appunto quella oggetto del presente giudizio) può adottare e far eseguire provvedimenti che mirano al recupero del bene, o ad assicurarne comunque un'utilizzazione pubblica, oltre i casi e limiti temporali previsti per le azioni possessorie (v. CS Sez. IV 16 ottobre 2001 n. 5461; CS Sez. V 2 novembre 1998 n. 1558). Peraltro il decorso del tempo non è irrilevante sul piano amministrativo. In via generale quanto maggiore è la durata dell'uso esclusivo del bene da parte del privato tanto più forte è l'aspettativa dello stesso a mantenere lo status quo senza subire il ripristino. Tuttavia la persistenza del potere di autotutela non dipende soltanto dalla durata dell'inerzia dell'ente pubblico ma deve essere indagata in concreto con riguardo alle condizioni del bene e alla possibilità di ripristinarne la destinazione pubblica. Il limite esterno dell'autotutela finisce quindi per coincidere con il problema della sdemanializzazione tacita. Tutti questi profili della vicenda ricadono nella giurisdizione amministrativa.»

Sintesi: In tema di polizia demaniale, l'amministrazione può qualificarsi nella propria attività sia come possessore sia come proprietario dei beni demaniali, e in questa seconda ipotesi può adottare e far eseguire provvedimenti che mirano al recupero del bene, o ad assicurarne comunque un'utilizzazione pubblica, oltre i casi e limiti temporali previsti per le azioni possessorie.

Estratto: «19. Il terzo motivo del ricorso n. 52/2007 afferma che il Comune, qualificando la porzione finale di vicolo S. Lucia come area inserita nel demanio stradale, sarebbe incorso nel travisamento della situazione di fatto e di diritto. La prospettazione dei ricorrenti è che si tratterebbe di un'area ormai usucapita da tempo, e se anche in qualche modo si potesse dimostrarne l'originario carattere demaniale questo sarebbe irrilevante rispetto alla sdemanializzazione tacita causata dall'inerzia del Comune e dall'uso dei privati. La censura deve essere esaminata congiuntamente al primo motivo del ricorso n. 1347/2007, che ripropone la stessa tesi con ulteriori argomenti. 20. Preliminarmente si deve precisare che fuoriesce dalla giurisdizione amministrativa l'accertamento con efficacia di giudicato della proprietà dell'area in questione. Il presente giudizio deve però esaminare questo problema in via incidentale, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per stabilire se il Comune abbia correttamente utilizzato i poteri di autotutela nell'esercizio della funzione di polizia demaniale. L'autotutela amministrativa ha natura sostanzialmente possessoria ma questa definizione deve essere intesa in senso ampio. L'art. 378 della legge 2248/1865 all. F costituisce infatti un'ipotesi particolare della facoltà di autotutela poi codificata dall'art. 823 comma 2 c. c. , il quale attribuisce all'amministrazione un potere alternativo sia ai mezzi ordinari di difesa della proprietà sia ai mezzi ordinari di difesa del possesso. L'amministrazione può quindi qualificarsi nella propria attività sia come possessore sia come proprietario dei beni demaniali, e in questa seconda ipotesi (che è appunto quella oggetto del presente giudizio) può adottare e far eseguire provvedimenti che mirano al recupero del bene, o ad assicurarne comunque un'utilizzazione pubblica, oltre i casi e limiti temporali previsti per le azioni possessorie (v. CS Sez. IV 16 ottobre 2001 n. 5461; CS Sez. V 2 novembre 1998 n. 1558). Peraltro il decorso del tempo non è irrilevante

sul piano amministrativo. In via generale quanto maggiore è la durata dell'uso esclusivo del bene da parte del privato tanto più forte è l'aspettativa dello stesso a mantenere lo status quo senza subire il ripristino. Tuttavia la persistenza del potere di autotutela non dipende soltanto dalla durata dell'inerzia dell'ente pubblico ma deve essere indagata in concreto con riguardo alle condizioni del bene e alla possibilità di ripristinarne la destinazione pubblica. Il limite esterno dell'autotutela finisce quindi per coincidere con il problema della sdemanializzazione tacita. Tutti questi profili della vicenda ricadono nella giurisdizione amministrativa.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n. 595 del 03/02/2009 - Relatore: Vito Poli - Presidente: Raffaele Iannotta

Sintesi: L'art. 823, co. 2 c. c. , attribuisce alla P. A. il potere di agire non solo a tutela del possesso, ma anche a protezione della proprietà dei beni pubblici e tale potere non è soggetto ad un termine annuale per il suo esercizio.

Estratto: «6. 1. Il primo mezzo di gravame è infondato. Dall'esame complessivo della sentenza non emerge che il primo giudice abbia equivocato sulla titolarità dei diritti di uso civico e sulla proprietà demaniale comunale dei fondi sui quali gravano tali usi civici. In ogni caso il comune ha esercitato i poteri suoi propri. Sul punto la sezione non intende discostarsi dai consolidati principi resi dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 ottobre 2001, nn. n. 5461 e 5462). L'art. 823, 2° comma, c. c. , attribuisce alla p. a. il potere di agire non solo a tutela del possesso, ma anche a protezione della proprietà dei beni pubblici e tale potere non è soggetto ad un termine annuale per il suo esercizio. Ha natura amministrativa l'atto di reintegra delle terre demaniali illegittimamente occupate, trattandosi di atti emanati dall'autorità amministrativa nell'esercizio del potere di autotutela sostanzialmente vincolato. Conseguentemente : a) la posizione soggettiva del privato che si oppone al provvedimento di reintegra, pur vantando di essere titolare di diritto di uso civico, è quella di interesse legittimo ogni qualvolta (come nel caso di specie), vengano in rilievo atti autoritativi resi dal commissario liquidatore agli usi civici o dagli enti locali (cfr. Cass. , sez. un. , 29 aprile 2008, n. 10814; Cons. St. , sez. II, 11 gennaio 2006, n. 1572/2003); b) è impossibile proporre censure attinenti a profili di eccesso di potere, dato che l'esercizio del potere di autotutela esecutiva si motiva unicamente in rapporto alla perdurante occupazione sine titolo del bene stesso, senza che sia possibile argomentare ulteriormente in proposito ; c) la sua adozione non deve essere preceduto dall'avviso di inizio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 7 l. n. 241/90, atteso che in tale ipotesi non può ravvisarsi alcuno spazio utile per un'eventuale cooperazione da parte del privato all'adozione dell'atto in questione.»

Sintesi: L'esercizio del potere di autotutela esecutiva si motiva unicamente in rapporto alla perdurante occupazione sine titolo del bene stesso, pertanto non è soggetto a profili di censura attinenti all'eccesso di potere.

Estratto: «6. 1. Il primo mezzo di gravame è infondato. Dall'esame complessivo della sentenza non emerge che il primo giudice abbia equivocato sulla titolarità dei diritti di uso civico e sulla proprietà demaniale comunale dei fondi sui quali gravano tali usi civici. In ogni caso il comune ha esercitato i poteri suoi propri. Sul punto la sezione non intende discostarsi dai consolidati principi resi dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 ottobre 2001, nn. n. 5461 e 5462). L'art. 823, 2° comma, c. c. , attribuisce alla p. a. il potere di agire non solo a tutela del possesso, ma anche a protezione della proprietà dei beni pubblici e tale potere non è soggetto ad un termine annuale per il suo esercizio. Ha natura amministrativa l'atto di reintegra delle terre demaniali illegittimamente occupate, trattandosi di atti emanati dall'autorità amministrativa nell'esercizio del potere di autotutela sostanzialmente vincolato. Conseguentemente: a) la posizione soggettiva del privato che si oppone al provvedimento di reintegra, pur vantando di essere titolare di diritto di uso civico, è quella di interesse legittimo ogni qualvolta (come nel caso di specie), vengano in rilievo atti autoritativi resi dal commissario liquidatore agli usi civici o dagli enti locali (cfr. Cass. , sez. un. , 29 aprile 2008, n. 10814; Cons. St. , sez. II, 11 gennaio 2006, n. 1572/2003); b) è impossibile proporre censure attinenti a profili di eccesso di potere, dato che l'esercizio del potere di autotutela esecutiva si motiva unicamente in rapporto alla perdurante occupazione sine titolo del bene stesso, senza che sia possibile argomentare ulteriormente in proposito; c) la sua adozione non deve essere preceduto dall'avviso di inizio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 7 l. n. 241/90, atteso che in tale ipotesi non può ravvisarsi alcuno spazio utile per un'eventuale cooperazione da parte del privato all'adozione dell'atto in questione.»

n°14 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> PRESUPPOSTI

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n. 2567 del 14/12/2009 - Relatore: Mauro Pedron - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

Sintesi: La tutela delle aree demaniali e la repressione degli abusi edilizi su aree demaniali, benché appartenenti a funzioni diverse, presentano una stretta connessione quanto all'interesse pubblico perseguito; di qui l'impossibilità di riservare al sindaco o agli organi politici una competenza specifica distinta da quella trasferita in via generale agli organi burocratici.

Estratto: «17. Il secondo motivo del ricorso n. 52/2007 lamenta la violazione dell'art. 107 comma 3 lett. g) del Dlgs. 267/2000 e dell'art. 378 della legge 2248/1865 all. F. La tesi dei ricorrenti parte dal presupposto che il provvedimento impugnato non abbia natura edilizia e quindi non debba essere qualificato come ordinanza di demolizione ma piuttosto come intervento di autotutela appartenente alla funzione di polizia demaniale. La conclusione sarebbe che rimane ferma la speciale competenza del sindaco di cui all'art. 378 della legge 2248/1865 all. F, non trasferibile ai dirigenti comunali. Il presupposto di questa tesi appare condivisibile, con alcune precisazioni, ma non altrettanto la conclusione. In realtà il Comune ha esercitato entrambi i poteri richiamati dai ricorrenti, sia quello di vigilanza edilizia sia quello di polizia demaniale. Il primo ha portato al provvedimento di archiviazione della verifica sugli abusi edilizi (v. sopra al punto 6), il secondo ha invece prodotto l'ordine di demolizione impugnato nel presente giudizio (v. sopra al punto 7). La scelta del Comune di tenere separate le due valutazioni attraverso provvedimenti autonomi non è del tutto soddisfacente, perché l'esame dell'aspetto edilizio è inevitabilmente collegato alla verifica della presenza o meno di un bene demaniale, come è stato sottolineato nel ricorso incidentale condizionato. Il rischio è proprio la scarsa chiarezza causata dalla contraddizione apparente tra l'affermazione della natura non abusiva delle opere e l'ordine di demolizione delle stesse. Tuttavia, al di là dei formalismi, la decisione di intervenire sulle opere attraverso il potere di polizia demaniale appare corretta, in quanto questo profilo della vicenda ha sul piano logico carattere prioritario rispetto all'accertamento di responsabilità edilizie. Si osserva che anche l'art. 35 comma 3 del DPR 380/2001, a proposito delle opere realizzate senza titolo su aree demaniali, fa salvo il potere di autotutela degli enti pubblici territoriali. 18. Esaminando in questo quadro il problema della competenza, si ritiene che la tutela delle aree demaniali e la repressione degli abusi edilizi su aree demaniali, benché appartenenti a funzioni diverse, presentino una stretta connessione quanto all'interesse pubblico perseguito. Di qui l'impossibilità di riservare al sindaco (o agli organi politici) una competenza specifica distinta da quella trasferita in via generale agli organi burocratici. Nonostante la lettera dell'art. 378 della legge 2248/1865 all. F, che risente dell'epoca di elaborazione della norma, anche la funzione di polizia demaniale deve quindi ritenersi trasferita ai responsabili degli uffici, i quali la esercitano allo stesso modo degli altri poteri ripristinatori di cui all'art. 107 comma 3 lett. g) del Dlgs. 267/2000.»

Sintesi: Nonostante la lettera dell'art. 378 della legge 2248/1865 all. F, anche la funzione di polizia demaniale deve ritenersi trasferita ai responsabili degli uffici, i quali la esercitano allo stesso modo degli altri poteri ripristinatori di cui all'art. 107 comma 3 lett. g) del Dlgs. 267/2000.

Estratto: «17. Il secondo motivo del ricorso n. 52/2007 lamenta la violazione dell'art. 107 comma 3 lett. g) del Dlgs. 267/2000 e dell'art. 378 della legge 2248/1865 all. F. La tesi dei ricorrenti parte dal presupposto che il provvedimento impugnato non abbia natura edilizia e quindi non debba essere qualificato come ordinanza di demolizione ma piuttosto come intervento di autotutela appartenente alla funzione di polizia demaniale. La conclusione sarebbe che rimane ferma la speciale competenza del sindaco di cui all'art. 378 della legge 2248/1865 all. F, non trasferibile ai dirigenti comunali. Il presupposto di questa tesi appare condivisibile, con alcune precisazioni, ma non altrettanto la conclusione. In realtà il Comune ha esercitato entrambi i poteri richiamati dai ricorrenti, sia quello di vigilanza edilizia sia quello di polizia demaniale. Il primo ha portato al provvedimento di archiviazione della verifica sugli abusi edilizi (v. sopra al punto 6), il secondo ha invece prodotto l'ordine di demolizione impugnato nel presente giudizio (v. sopra al punto 7). La scelta del Comune di tenere separate le due valutazioni attraverso provvedimenti autonomi non è del tutto soddisfacente, perché l'esame dell'aspetto edilizio è inevitabilmente collegato alla verifica della presenza o meno di un bene demaniale, come è stato sottolineato nel ricorso incidentale condizionato. Il rischio è proprio la scarsa chiarezza causata dalla contraddizione apparente tra l'affermazione della natura non abusiva delle opere e

l'ordine di demolizione delle stesse. Tuttavia, al di là dei formalismi, la decisione di intervenire sulle opere attraverso il potere di polizia demaniale appare corretta, in quanto questo profilo della vicenda ha sul piano logico carattere prioritario rispetto all'accertamento di responsabilità edilizie. Si osserva che anche l'art. 35 comma 3 del DPR 380/2001, a proposito delle opere realizzate senza titolo su aree demaniali, fa salvo il potere di autotutela degli enti pubblici territoriali. 18. Esaminando in questo quadro il problema della competenza, si ritiene che la tutela delle aree demaniali e la repressione degli abusi edilizi su aree demaniali, benché appartenenti a funzioni diverse, presentino una stretta connessione quanto all'interesse pubblico perseguito. Di qui l'impossibilità di riservare al sindaco (o agli organi politici) una competenza specifica distinta da quella trasferita in via generale agli organi burocratici. Nonostante la lettera dell'art. 378 della legge 2248/1865 all. F, che risente dell'epoca di elaborazione della norma, anche la funzione di polizia demaniale deve quindi ritenersi trasferita ai responsabili degli uffici, i quali la esercitano allo stesso modo degli altri poteri ripristinatori di cui all'art. 107 comma 3 lett. g) del Dlgs. 267/2000.»

TAR LAZIO, SEZIONE II ROMA n. 11784 del 26/11/2009 - Relatore: Carlo Modica De Mohac - Presidente: Silvestro Russo

Sintesi: È illegittima l'ordinanza di sgombero adottata dalla P. A. qualora essa stessa, nel respingere in precedenza un'istanza di concessione in uso abbia affermato di non essere proprietaria dell'area oggetto dell'occupazione.

Estratto: «Con il primo mezzo di gravame la ricorrente lamenta eccesso di potere per contraddittorietà, irrazionalità manifesta, deducendo che l'Amministrazione sull'istanza di concessione in uso ha dichiarato che l'area non risultava essere di proprietà comunale. La doglianza merita accoglimento. Nel 1973, nel respingere un'istanza di concessione avanzata dalla ricorrente, il Comune di Roma affermava di non essere proprietario dei terreni in questione. Diciannove anni dopo, però, emetteva l'ordinanza di sgombero per cui è causa, che si fonda – come affermato nel preambolo motivazionale, sul presupposto – espressamente declinato – che “Il Comune di Roma è proprietario di un'area compresa tra via Raguzzini e via Mezzocamino”. E' evidente che l'ordinanza del Sindaco è assolutamente in contraddizione con la risposta che il Comune aveva dato, diciannove anni prima, alla richiamata richiesta di concessione. Ragione, questa, per la quale non appare revocabile in dubbio che il comportamento amministrativo si pone in netta contraddizione con precedenti atti.»

TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n. 1868 del 13/11/2009 - Relatore: Maria Stella Boscarino - Presidente: Calogero Ferlisi

Sintesi: In ipotesi di incertezza circa i confini dell'area demaniale, il provvedimento conclusivo del procedimento dichiarativo dell'estensione del demanio marittimo costituisce presupposto indispensabile per il legittimo esercizio del potere di autotutela connesso al demanio stesso.

Estratto: «quanto alle censure relative ai presupposti di fatto –demanialità o meno delle aree-, da un canto il procedimento dovrà svolgersi nel pieno contraddittorio tra le parti, avuto riguardo sia ai poteri in tema di delimitazione del demanio in capo all'Amm. ne (va ricordato che secondo la giurisprudenza “in ipotesi di incertezza circa i confini dell'area demaniale, il provvedimento conclusivo del procedimento dichiarativo dell'estensione del demanio marittimo costituisce presupposto indispensabile per il legittimo esercizio del potere di autotutela connesso al demanio stesso”: T. A. R. Lazio Roma, sez. III, 19 dicembre 2007, n. 13654), sia alla necessità dell'instaurazione di una dialettica procedimentale con l'interessato.»

TAR PUGLIA, SEZIONE II BARI n. 2457 del 26/10/2009 - Relatore: Antonio Pasca - Presidente: Pietro Morea

Sintesi: È illegittima l'ordinanza di demolizione del manufatto realizzato su area demaniale adottata dalla Regione adottata nelle more del perfezionamento dell'istanza di concessione demaniale marittima che il privato era stato invitato a chiedere dalla Capitaneria di Porto competente.

Estratto: «Ed invero, il procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Foggia – Sezione Distaccata di Manfredonia per il reato di cui agli artt. 1161 e 55 Cod. Nav. si è concluso con l'assoluzione del ricorrente

perché il fatto non costituisce reato, giusta sentenza n. 211 del 17. 12. 2003. Tale circostanza, in una con gli esiti degli accertamenti eseguiti ed anche alla stregua della documentazione in atti, comprova ulteriormente l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di demolizione, atteso che già nel provvedimento autorizzatorio n. 345 del 3. 4. 97, a firma del capo del Compartimento marittimo di Manfredonia, proprio sul presupposto della probabilità di occupazione di una parte di suolo demaniale in relazione alle esigenze di coordinare il manufatto realizzando con le precarie caratteristiche geomorfologiche del sito, era astato previsto l'obbligo per il ricorrente di richiedere successivamente – e ad opera ultimata – la concessione demaniale per la porzione di suolo eventualmente occupata e che, dai successivi accertamenti, è risulta pari a mq 6. Proprio nelle more del perfezionamento dell'istanza di concessione demaniale nei termini già previsti dall'autorizzazione n. 345/97, è invece intervenuta l'impugnata ordinanza di demolizione, con evidente illegittimità per eccesso di potere da travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione e manifesta ingiustizia.»

TAR VENETO, SEZIONE II n. 2464 del 30/09/2009 - Relatore: Brunella Bruno - Presidente: Giuseppe Di Nunzio

Sintesi: Illegittima è l'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 378 della L. 2248/1865 all. F. con la quale il sindaco ha disposto la rimessione in pristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione di una recinzione, qualora fondata sull'erronea considerazione della proprietà comunale del terreno sul quale la recinzione insiste, terreno che, viceversa, non risulta essere mai uscito dal patrimonio del privato per non avere l'Amministrazione adottato alcun atto acquisitivo.

Estratto: «2. 1. Quanto all'applicazione dell'occupazione appropriativa, si osserva che l'istituto – sorto praeter legem per affrontare nel silenzio della legge e prima dell'entrata in vigore del testo unico le questioni connesse all'avvenuta realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico sul suolo altrui, in assenza di validi ed efficaci atti ablatori – deve essere ormai considerato contra legem. Il Collegio, infatti, conformemente al recente orientamento espresso dal Consiglio di Stato (cfr. , ex multis, Cons. St. , sezione IV, 21 maggio 2007, n. 2582) aderisce alla pacifica giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che più volte ha avuto modo di affermare il contrasto della prassi interna sulla "espropriazione indiretta" in evidente contrasto con l'art. 1 prot. 1 della Convenzione, poiché le norme convenzionali ostano all'ammissibilità di un istituto che permette l'acquisizione coattiva di un bene privato in difetto di un titolo idoneo previsto dalla legge.»

TAR SICILIA, SEZIONE II PALERMO n. 1530 del 25/09/2009 - Relatore: Cosimo Di Paola - Presidente: Nicolò Monteleone

Sintesi: Il provvedimento di autotutela non ha natura vincolata ed incide su posizioni giuridiche originate dal precedente atto, per cui deve essere preceduto da una più pregnante valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati al soggetto concessionario.

Estratto: «2. 1. Il ricorso è fondato avuto riguardo al primo mezzo di gravame nonché ai profili di censura di eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità della motivazione, dedotti coi motivi 2° e 4°. 2. 2. L'avvio del procedimento volto alla dichiarazione della decadenza di una concessione demaniale deve necessariamente essere comunicato all'interessato, posto che la finale pronuncia di non è mai assolutamente dovuta o vincolata, ma è sempre eventuale e collegata alla valutazione dell'osservanza degli obblighi concessori, per la quale è sicuramente fondamentale l'instaurazione di una dialettica procedimentale con l'interessato; invero, il provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, decadenza) non ha natura vincolata ed incide su posizioni giuridiche originate dal precedente atto, per cui deve essere preceduto da una più pregnante valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati al soggetto concessionario (cfr. T. A. R. Lazio Latina, 19 marzo 2009 , n. 237). Nella specie, nella quale – sebbene non si verta propriamente in tema di autotutela, sussiste parimenti l'esigenza dell'invocata garanzia procedimentale - non risulta che l'atto di diniego o rinnovo di concessione impugnato sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, che avrebbe consentito alla ricorrente di addurre giustificazioni riguardo ai fatti ad essa addebitati.»

TAR CALABRIA, SEZIONE REGGIO CALABRIA n. 292 del 30/04/2009 - Relatore: Desirèe Zonno - Presidente: Italo Vitellio

Sintesi: Il provvedimento con cui si ordina lo sgombero dell'area demaniale abusivamente occupata ha natura vincolata, pertanto non è necessaria la comunicazione d'avvio del procedimento.

Estratto: «La dimostrata esattezza degli accertamenti in ordine alla demanialità del terreno occupato, consente di respingere anche la censura di violazione delle garanzie partecipative, anche in ragione del principio affermato dall'art. 21 octies l. 241/90 di dequotazione dei vizi formali del provvedimento. Infatti, in primo luogo la natura vincolata dell'atto esclude che la garanzia partecipativa sia dovuta ed inoltre, anche a voler ritenere che, stante la particolare situazione di fatto, la partecipazione del privato avrebbe dovuto essere consentita in ragione della natura controversa dello stato dei luoghi, resta comunque dirimente la considerazione che l'esattezza dell'accertamento compiuto avrebbe reso inutile qualsivoglia apporto partecipativo, dovendosi concludere che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello adottato dalla p. a. .»

TAR CALABRIA, SEZIONE II CATANZARO n. 210 del 04/03/2009 - Relatore: Pierina Biancofiore - Presidente: Vincenzo Fiorentino

Sintesi: Tra la diffida a demolire e l'ordine di demolizione di un bene realizzato su suolo demaniale sussiste un nesso di presupposizione necessaria.

Estratto: «Ma pure se non si volesse opinare in tal guisa, va osservato che tra la diffida a demolire e l'ordine di demolizione di un bene realizzato su suolo demaniale sussiste un nesso di presupposizione necessaria, per come prefigurato dalla norma di cui all'art. 35 del d. P. R. n. 380 del 6 giugno 2001 stante il quale "Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo. ", con conseguente demolizione a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n. 1212 del 03/03/2009 - Relatore: Carlo Polidori - Presidente: Francesco Guerriero

Sintesi: L'esercizio del potere di autotutela demaniale previsto dagli articoli 54 e 55 cod. nav. non richiede alcuna particolare motivazione in ordine alla prevalenza dell'interesse pubblico al ripristino dello status quo ante rispetto a quello del privato alla conservazione dell'occupazione dell'area demaniale marittima, posto che l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi è inequivocabilmente configurato dall'articolo 54 cod. nav. come un atto dovuto.

Estratto: «Inoltre si deve ribadire in questa sede il consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, T. A. R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 8 luglio 2005, n. 1150; T. A. R. Abruzzo Pescara, 20 novembre 2003, n. 1027), secondo il quale l'esercizio del potere di autotutela demaniale di cui trattasi non richiede alcuna particolare motivazione in ordine alla prevalenza dell'interesse pubblico al ripristino dello status quo ante rispetto a quello del privato alla conservazione dell'occupazione dell'area demaniale marittima, posto che l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi è inequivocabilmente configurato dall'articolo 54 cod. nav. come un atto dovuto. Quindi la ricorrente non ha alcun motivo di dolersi del fatto che l'Amministrazione non abbia tenuto conto degli interessi perseguiti mediante la realizzazione delle opere abusive in contestazione, né (come già evidenziato dalla Sezione del Consiglio di Stato in sede cautelare) delle prospettate difficoltà tecniche connesse all'esecuzione del provvedimento impugnato.»

TAR CALABRIA, SEZIONE II CATANZARO n. 194 del 03/03/2009 - Relatore: Pierina Biancofiore - Presidente: Vincenzo Fiorentino

Sintesi: L'uso del bene costituisce manifestazione univoca di illecito possesso del bene.

Estratto: «9. Parte ricorrente con la seconda censura ha insistito sulla inapplicabilità alla fattispecie del provvedimento sanzionatorio della demolizione poiché il Comune ha giustificato l'applicazione di tale sanzione in base agli articoli 27,29, 35 e 41 del d. P. R. n. 380 del 2001, "con il quale vorrebbe reprimere un ipotetico abuso edilizio realizzato prima dell'entrata in vigore delle suddette leggi. "Anche tale tesi è destituita di fondamento. L'occupazione abusiva di suolo demaniale è un comportamento durevole nel tempo e nel caso in esame, in base al principio tempus regit actum, ai rapporti non ancora esauriti si applica la norma vigente al momento in cui essi sono in corso. Se è vero che sotto il profilo penale l'occupazione abusiva di suolo demaniale costituisce un reato permanente e la cui permanenza cessa con l'adozione della sentenza penale di condanna, o con lo sgombero dell'area o con il rilascio della concessione demaniale marittima (tra le tante, Cassazione Penale, sezione III, 14 maggio 1998, n. 1546) tuttavia nel caso in esame è da rilevare che pur non risultando il ricorrente condannato per il reato di cui all'art. 1161 C. N. , egli non ha sgomberato il suolo demaniale, per come ingiuntogli dalla Capitaneria di Porto di Crotona, con la conseguenza che del tutto legittimamente l'Amministrazione comunale ha proceduto con i due provvedimenti avversati. Al riguardo la Cassazione rileva, infatti, che l'uso del bene costituisce manifestazione univoca di illecito possesso del bene. (Cassazione penale, sezione III, 16 gennaio 1998, n. 1950).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n. 885 del 17/02/2009 - Relatore: Domenico Cafini - Presidente: Giuseppe Barbagallo

Sintesi: È illegittimo il provvedimento di autotutela adottato senza un'adeguata istruttoria sulla demanialità dell'area in cui insiste l'opera che la P. A. assume abusivamente realizzata.

Estratto: «2. 2. Privato di pregio è anche il secondo rilievo dell'appello, con il quale si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'accertamento della natura demaniale dell'area in questione, da parte dell'Amministrazione, svolto senza un'adeguata istruttoria, rilevando, tra l'altro, che la demanialità della menzionata area "risulta ufficialmente provata, mentre, per contro, non risulta in alcun modo accertata la proprietà dell'area stessa in capo alla controparte". Ed invero, come emerge anche dalla sopra citata ordinanza cautelare, la ricorrente originaria ha rappresentato in corso di causa che, sulla vicenda che la riguardava, si sono svolti due giudizi, davanti al Giudice penale e davanti a quello civile, giudizi entrambi a lei favorevoli, conclusi nella sostanza con l'accertamento della natura privata ed esclusione della demanialità dell'area oggetto del provvedimento impugnato in primo grado. Più precisamente, da un lato, con sentenza in data 10. 6. 1993, divenuta irrevocabile il 21. 9. 1993, il Pretore di Locri - Sezione staccata di Caulonia - ha assolto la sig. ra Mittica dalla contravvenzione di cui all'art. 1161 C. N. , per avere abusivamente occupato mq. 600 di suolo demaniale di cui al foglio di mappa 42 particella n. 1150 del Comune di Roccella Jonica in assenza del prescritto titolo concessorio, e dalla contravvenzione di cui all'art. 1164 C. N. per non avere ottemperato all'ingiunzione di sgombero emanata dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria in data 10. 7. 1990 perché "il fatto non sussiste"; dall'altro, il Tribunale Civile di Reggio Calabria, con sentenza n. 358/03 del 13. 5. 2003, ha dichiarato "che la particella 1150 del foglio mappa 42 di mq. 600 del Comune di Roccella Jonica è di esclusiva proprietà dell'attrice Angela Mittica..... ", sentenza quest'ultima fondata sulla base dell'istruttoria compiuta in giudizio nel contraddittorio tra le parti e sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale. Pertanto, valutati anche gli elementi ricavabili dell'esito dei giudizi predetti, le cui decisioni pur non fanno stato nel presente giudizio, deve ritenersi corretta la statuizione resa nella gravata pronuncia in ordine alla riscontrata illegittimità, sotto il profilo della carenza di istruttoria, dell'ordinanza impugnata, nonché circa l'infondatezza della pretesa demanialità della particella catastale 1150, trattandosi di proprietà privata, come sopra accertata giudizialmente.»

TAR PUGLIA, SEZIONE III BARI n. 52 del 15/01/2009 - Relatore: Amedeo Urbano - Presidente: Amedeo Urbano

Sintesi: Ogni volta che non sia oggettivamente definibile il confine dell'area demaniale rispetto alla proprietà privata, la relativa ingiunzione di sgombero è illegittima se la reale estensione del bene pubblico non sia stata determinata con il concorso di tutti i soggetti interessati.

Estratto: «2. 1. – Occorre considerare che il demanio marittimo, cui appartengono quali beni naturali il lido del mare e la spiaggia, ha, a causa della continua azione delle correnti marine sulle coste, una conformazione mutevole. Proprio a causa di tale naturale mutevolezza il codice della navigazione all'art. 32 prevede in capo

all'autorità marittima un potere di accertamento dell'esatta delimitazione delle aree demaniali, da esercitarsi, anche d'ufficio, in contraddittorio con i privati proprietari ogni volta che vi sia uno stato di obiettiva incertezza in relazione alle linee di confine. A tale proposito, tuttavia, la situazione effettiva nel caso di esame è molto dubbia: ciò è rilevabile dal fatto che l'area in questione è iscritta da tempo nel registro dei beni appartenenti al patrimonio comunale e tale classificazione non è stata mai contestata da uffici dell'amministrazione statale; inoltre, l'area è posseduta dal Comune che su di essa ha costruito il Mercato Ittico secondo le indicazioni del piano regolatore generale approvato da tutte le amministrazioni competenti. Tali circostanze possono ritenersi pacifiche, atteso che l'amministrazione, costituitasi in giudizio, non le ha contestate. Sussiste, pertanto, la dedotta violazione dell'art. 32 cod. nav. E, invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. da ultimo, Tar Sicilia, Palermo, 10 maggio 2007, n. 1318) - dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi - ogni volta che non sia oggettivamente definibile il confine dell'area demaniale rispetto alla proprietà privata, la relativa ingiunzione di sgombero è illegittima se la reale estensione del bene pubblico non sia stata determinata con il concorso di tutti i soggetti interessati. Di conseguenza, vertendosi proprio nella sopradescritta situazione d'incertezza, l'Amministrazione marittima, prima di adottare l'impugnata ingiunzione, avrebbe dovuto provvedere al formale accertamento in contraddittorio dei confini demaniali, ricorrendo al procedimento di delimitazione previsto dall'art. 32 del codice della navigazione. Poiché ciò non è stato effettuato, l'ordine, di cui è causa, non è esente dalle censure d'illegittimità formulate dal Comune ricorrente.»

n°15 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> RAPPORTO CON GIUDIZIO PENALE

TAR PUGLIA, SEZIONE II BARI n. 3013 del 04/12/2009 - Relatore: Paolo Amovilli - Presidente: Pietro Morea

Sintesi: La sola pendenza di indagini penali da parte della Procura della Repubblica non esime la P. A. dal compimento di tutti gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici preordinati all'adozione di provvedimenti di autotutela possessoria o di c. d. polizia demaniale, naturalmente previo contraddittorio procedimentale con i diretti interessati, destinatari degli effetti sfavorevoli.

Estratto: «Le aree occupate dagli odierni ricorrenti hanno natura demaniale, in origine legittimamente occupate in forza del contratto d'affitto stipulato il 25 settembre 1934 e rinnovato con atti del 22 luglio 1938 e del 3 aprile 1940 con lo Stato, come accertato dal Tribunale civile di Bari con sent. n. 1270/1998, resa tra i soci della Cooperativa "Canne" e l'amministrazione delle Finanze dello Stato, pur demandando alla Sezione Specializzata Agraria l'accertamento della perdurante validità del contratto di affitto medesimo. Le censure di violazione dell'art 7 l. n. 241/90 e di eccesso di potere per difetto di istruttoria sono manifestamente fondate. Innanzitutto, l'amministrazione regionale intimata in sede di adozione dei provvedimenti avversati, trascura completamente di compiere autonoma valutazione circa l'abusività o meno dell'occupazione delle aree demaniali, recependo in modo automatico e del tutto acritico la presenza di indagini penali in corso, giunte allo stadio preliminare della informazione di garanzia, senza alcuna condanna presupponente lo stato di occupazione abusiva dei luoghi. Orbene, la sola pendenza di indagini penali da parte della Procura della Repubblica non esime certo l'autorità amministrativa ad effettuare tutti gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici preordinati all'adozione di provvedimenti di autotutela possessoria o di c. d. polizia demaniale, naturalmente previo contraddittorio procedimentale con i diretti interessati, destinatari degli effetti sfavorevoli.»

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA n. 770 del 14/09/2009 - Relatore: Pietro Ciani - Presidente: Pier Giorgio Trovato

Sintesi: Il sequestro di un manufatto abusivo realizzato su area demaniale non impedisce alla P. A. di ingiungere lo sgombero esercitando i poteri di polizia demaniale di cui all'art. 54 cod. nav. ma al massimo può paralizzarne l'efficacia per un certo periodo.

Estratto: «L'ordinanza impugnata sarebbe altresì censurabile per taluni profili procedurali inerenti all'errata valutazione dei poteri di polizia demaniale ex art. 54 del codice della navigazione ed alla sua illegittimità, essendo intervenuta dopo il sequestro preventivo effettuato dai vigili urbani di Messina e convalidato dal giudice ordinario. Le censure, riproposte in questa sede dai ricorrenti, sono infondate e, pertanto, vanno

respinte. (omissis) Quanto al sequestro del bene, esso al più può configurare una causa di inefficacia della ingiunzione demolitoria per un certo periodo, causa ormai superata dalla estinzione, con la morte dell'indagato, del relativo giudizio penale. Del pari infondata risulta poi la tesi dei ricorrenti secondo cui, anche ad ammettere la persistente demanialità dell'area, l'impugnata ordinanza dovrebbe in ogni caso ritenersi "tardiva" in quanto adottata oltre il termine annuale di esercizio asseritamente applicabile al potere di cui all'art. 54 cod. nav. , quale espressione dell'autotutela (possessoria) di cui all'art. 823 c. c. . Senonché, l'esercizio del potere di autotutela conferito all'Autorità marittima dall'art. 54 cod. nav. non può essere limitato temporalmente entro un termine rigido ed invalicabile (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12/11/1993, n. 838). Diversamente, l'art. 823 c. c. , richiamato dai ricorrenti a sostegno della propria tesi, si riferisce all'ipotesi in cui l'Amministrazione decida di attivare la tutela possessoria dei propri beni, mentre, ove intenda agire (come nel caso di specie) a tutela della proprietà dei beni pubblici, non viene in considerazione alcun termine decadenziale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16/10/2001, n. 5641).»

n°16 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> TERMINI

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n. 1162 del 04/06/2009 - Relatore: Mauro Pedron - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

Sintesi: L'autotutela possessoria non è sottoposta ai termini degli art. 1168-1170 cc. , tuttavia non può essere considerata un potere esercitabile senza limitazioni di tempo, dovendo essere indagata in concreto la sua persistenza con riguardo alla natura dell'interesse pubblico tutelato e al precedente comportamento dell'amministrazione.

Estratto: «6. La questione della demanialità si pone anche nel giudizio amministrativo, ma richiede una valutazione incidenter tantum ex art. 8 comma 1 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. Peraltro sul carattere demaniale dell'area le considerazioni svolte dalla sentenza n. 3/2009 sono replicabili anche ai fini dell'esame dei presupposti del potere esercitato dal Comune. Un aspetto che invece esula dalla trattazione del giudice ordinario è costituito dal significato che deve essere attribuito al possesso dell'area da parte della ricorrente e del suo dante causa. Sotto questo profilo occorre sottolineare che in via generale quanto maggiore è la durata dell'uso esclusivo tanto più forte è l'aspettativa del privato a mantenere lo status quo senza subire il potere di ripristino. L'autotutela possessoria non è sottoposta ai termini degli art. 1168-1170 cc. , tuttavia non può essere considerata un potere esercitabile senza limitazioni di tempo. La persistenza di questo potere deve invece essere indagata in concreto con riguardo alla natura dell'interesse pubblico tutelato e al precedente comportamento dell'amministrazione.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n. 1212 del 03/03/2009 - Relatore: Carlo Polidori - Presidente: Francesco Guerriero

Sintesi: L'esercizio del potere di autotutela demaniale previsto dagli articoli 54 e 55 cod. nav. non incontra limiti temporali in alcuna disposizione legislativa, né alcun limite può essere desunto in via analogica dall'art. 1168 ss. cod. civ. , che disciplina la tutela possessoria di diritto privato, stante l'eterogeneità degli istituti e tenuto conto del fatto che l'azione possessoria delle cose di cui non si può acquistare la proprietà, quali i beni demaniali, è prevista dall'art. 1145 cod. civ. solo nei rapporti tra privati.

Estratto: «2. Parimenti infondate risultano le ulteriori censure dedotte dalla società ricorrente ed incentrate sulla vetustà del casotto in alluminio e dell'attuale pontile in ferro, nonché sulla mancata comparazione dell'interesse pubblico alla rimozione delle opere abusive in contestazione con gli interessi perseguiti dalla concessionaria mediante la realizzazione di tali opere e con i pregiudizi alla stessa derivanti dall'esecuzione del provvedimento impugnato. Si deve infatti rammentare innanzi tutto che questa Sezione (T. A. R. Campania Napoli, Sez. VII, 4 luglio 2007, n. 6465) ha già affermato che l'esercizio del potere di autotutela demaniale previsto dagli articoli 54 e 55 cod. nav. non incontra limiti temporali in alcuna disposizione legislativa e che un tale limite non potrebbe - in ipotesi - essere desunto in via analogica neppure dall'art. 1168 ss. cod. civ. , che disciplina la tutela possessoria di diritto privato, stante l'eterogeneità degli istituti e tenuto conto del fatto che l'azione possessoria delle cose di cui non si può acquistare la proprietà (quali i beni demaniali) è prevista dall'art. 1145 cod. civ. solo nei rapporti tra privati. Pertanto - tenuto anche conto del fatto che la ricorrente non

ha fornito alcun elemento di prova in ordine alla vetustà degli abusi in contestazione - risulta evidente che essa non ha alcun motivo di dolersi del fatto che l'ordine di rimuovere il casotto in alluminio e di ripristinare il pontile in legno sia stato adottato a distanza di anni dalla realizzazione degli abusi.»

n°17 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> TOLLERANZA

TAR PIEMONTE, SEZIONE I n. 3270 del 04/12/2009 - Relatore: Richard Goso - Presidente: Franco Bianchi

Sintesi: L'utilizzo del bene da parte del privato che non si fondi su formali atti di concessione, ma sulla semplice tolleranza della P. A. non è idoneo a generare posizioni giuridiche meritevoli di tutela.

Estratto: «4) Con il primo motivo di ricorso, viene introdotta la questione centrale del giudizio, inerente la proprietà dell'area nella quale era stato collocato il materiale di cui viene ordinata la rimozione. Sostiene l'esponente che detta area, immediatamente adiacente i lavatoi pubblici, sarebbe di sua esclusiva proprietà, in quanto non compresa nel risalente atto di donazione con cui i suoi avi avevano disposto dell'edificio dei lavatoi in favore del Comune di Silvano d'Orba, e non avrebbe potuto legittimamente essere interessata dai lavori di manutenzione straordinaria intrapresi dal Comune medesimo. La mancanza del fondamentale presupposto di fatto del provvedimento impugnato, ossia la proprietà pubblica dell'area, ne comporterebbe l'illegittimità. Per acquisire elementi certi di valutazione, il Collegio ha disposto, come accennato in premessa, una verifica tecnica. Il verificatore ha regolarmente espletato il proprio incarico, attraverso un sopralluogo eseguito in contraddittorio con le parti e la minuziosa disamina della documentazione fornita dalle parti e reperita presso il Comune. Considerata la completezza degli accertamenti posti in essere dal professionista e l'assenza di errori logici, devono essere recepite, pertanto, le conclusioni da questi esposte nella relazione conclusiva del 3 novembre 2009. In forma necessariamente sintetica, si rileva che il verificatore ha, in primo luogo, accertato che l'area contestata, pur nelle sue ridottissime dimensioni, può essere suddivisa in due parti distinte: la prima posta immediatamente a confine dell'edificio dei lavatoi e la seconda, di maggiore ampiezza, costituita dal terreno di copertura dell'ex rio Freddo. Per quanto concerne la prima porzione di terreno, il verificatore ne afferma recisamente, sulla base della documentazione esistente, la proprietà pubblica e la circostanza appare sostanzialmente incontestata. La proprietà della seconda porzione, invece, è rivendicata dal ricorrente sul rilievo che la stessa costituirebbe pertinenza dell'attiguo edificio rurale di sua proprietà, pervenutogli in eredità dal padre. La circostanza, però, è smentita dal verificatore il quale evidenzia come la superficie del fabbricato rurale indicata nell'estratto di mappa catastale e nei progetti municipali sia tale da non poter comprendere anche l'area in questione. Sulla base di questo fondamentale rilievo (e di altre considerazioni che, per brevità, si omette di riferire), il verificatore perviene alla conclusione che anche la porzione di terreno a copertura dell'ex rio Freddo costituisca proprietà demaniale, pur precisando che sulla stessa si riscontra un "diritto d'uso" del signor Alessandro Lasagna. Quest'ultima considerazione, peraltro, non può essere valorizzata ai fini del decidere, poiché l'utilizzo del bene da parte dell'odierno ricorrente non si è certamente fondato su formali atti di concessione da parte del Comune proprietario (risulta agli atti del Comune, in tal senso, una richiesta di concessione del signor Sebastiano Lasagna, dante causa del ricorrente, ma non vi è traccia di atti di assenso), ma sulla semplice tolleranza del medesimo ente locale che non è idonea a generare posizioni giuridiche meritevoli di tutela. Dall'accertamento della proprietà comunale di entrambe le porzioni di terreno di cui si compone l'area contestata, deriva l'immediata diagnosi di infondatezza della censura dedotta dal ricorrente, poiché, in disparte l'esatta collocazione del bancale oggetto del provvedimento impugnato, non vi è dubbio che il privato non potesse vantare pretese di sorta sul fondo in cui il materiale medesimo insisteva e, per contro, che il Comune di Silvano d'Orba fosse pienamente legittimato a pretendere la rimozione di tale materiale, onde eseguire i lavori precedentemente appaltati.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n. 1162 del 04/06/2009 - Relatore: Mauro Pedron - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

Sintesi: L'atteggiamento del Comune che rimanga inerte rispetto all'uso esclusivo di un bene demaniale da parte del privato, rinunciando a disporre il ripristino in via amministrativa, non esclude che, da altri elementi, si possa desumere la consapevolezza della titolarità di un diritto dominicale e della necessità di trarre dal bene un'utilità collettiva.

Estratto: «7. In proposito si può osservare che il Comune, pur essendo rimasto inerte rispetto all'uso esclusivo della ricorrente e del suo dante causa, non si è disinteressato completamente dell'area ma ne ha disposto la classificazione come strada comunale e ha chiesto il pagamento dal 1971 al 1984 della tassa per l'occupazione di spazi pubblici (v. sopra al punto 3). Si tratta di un atteggiamento che esprime la consapevolezza sia della titolarità di un diritto dominicale sia della necessità di trarre dal bene un'utilità collettiva. Quanto poi all'interesse pubblico, poiché l'area è associata al demanio stradale, la sua utilizzazione naturale è al servizio della viabilità. Le esigenze della viabilità nei centri abitati hanno un rilievo speciale, che anziché affievolirsi tende piuttosto ad assumere nel tempo un'importanza progressivamente maggiore, in parallelo allo sviluppo di una programmazione dedicata al traffico e alla mobilità. Si deve quindi ritenere che l'obiettivo del recupero di beni del demanio stradale giustifichi, anche a distanza di tempo, l'autotutela possessoria. Il rilievo dell'interesse pubblico attenua l'onere di motivazione (v. CS Sez. V 8 gennaio 2009 n. 25).»

n°18 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> SANATORIA

TAR EMILIA ROMAGNA, SEZIONE II BOLOGNA n. 1534 del 17/09/2009 - Relatore: Alberto Pasi - Presidente: Giancarlo Mozzarelli

Sintesi: In difetto di prova dell'avvenuta usucapione, l'art. 32 della l. 47/85 impedisce la concessione in sanatoria di titolo edilizio su area di proprietà comunale.

Estratto: «Rileva il Collegio che nella domanda di sanatoria del 1986 lo stesso ricorrente ha dichiarato che l'area è di proprietà comunale, e in ricorso non ha offerto alcun elemento probatorio dall'asserita usucapione. Sarebbe quindi impossibile la formazione del silenzio/assenso sulla domanda in violazione dell'art. 32 L. 47/85, e non ne occorrerebbe alcun annullamento in autotutela, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente con il secondo e ultimo motivo.»

TAR PUGLIA, SEZIONE II BARI n. 1461 del 15/06/2009 - Relatore: Antonio Pasca - Presidente: Pietro Morea

Sintesi: L'occupazione e/o la realizzazione di opere su area demaniale in assenza di concessione costituisce abuso non sanabile e di rilevanza penale, nonché circostanza tale da impedire il rilascio di concessione demaniale.

Estratto: «rileva il Collegio che il citato provvedimento di reiezione dell'istanza di concessione del 27. 3. 95, non è stato neanche impugnato dalla ricorrente, risultando conseguentemente il ricorso in esame oltre che infondato, anche inammissibile sotto tale profilo. Senza infine considerare che l'occupazione e/o la realizzazione di opere su area demaniale in assenza di concessione, ben lungi da potersi qualificare come mera irregolarità sanabile a mezzo di successiva istanza di concessione in sanatoria (come nella fattispecie in esame), costituisce viceversa abuso non sanabile e di rilevanza penale, nonché circostanza tale da impedire il rilascio di concessione demaniale, così come giustamente rappresentato nel provvedimento del 19. 10. 95 di diniego sull'istanza di rilascio di concessione demaniale in sanatoria.»

TAR SARDEGNA n. 493 del 10/04/2009 - Relatore: Grazia Flaim - Presidente: Paolo Numerico

Sintesi: La formazione del silenzio-assenso sull'istanza di sanatoria per opere eseguite in prossimità del demanio marittimo (art. 55 cod. nav. e D. P. R. 300/1992, Tabella C) non è estensibile ad opere eseguite propriamente in zona demaniale.

Estratto: «La formazione del silenzio-assenso è ammessa dal d. p. r. 300/1992 tabella C esclusivamente per l'"esecuzione di nuove opere «in prossimità» del demanio marittimo – RD 30 marzo 1942 n. 327, art. 55" (il nuovo sistema ha, cioè, derogato l'originaria previsione dell'articolo 55 3° comma, che prevedeva, al contrario, il silenzio-rigetto a seguito del comportamento inerte protratto per 90 giorni). Ma tale norma non è certo applicabile né estensibile ad opere eseguite propriamente in zona "demaniale", con conseguente inapplicabilità alla fattispecie in esame del silenzio-assenso con il decorso di 90 giorni dalla domanda di sanatoria. La precedente norma del codice della navigazione, articolo 54, stabilisce infatti che "qualora siano abusivamente

occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato".»

n°19 DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n. 17784 del 30/07/2009 - Relatore: Giovanni Amoroso - Presidente: Vincenzo Carbone

Sintesi: I divieti di edificazione sanciti dal R. D. n. 523 del 1904, art. 96, (Testo Unico delle leggi sulle opere idrauliche) sono informati alla ragione pubblicistica di assicurare, oltre che la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, anche e soprattutto il libero deflusso delle acque di fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici.

Estratto: «Il T. S. A. P. - nell'accertare la violazione del divieto assoluto e inderogabile di cui al R. D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. t) e g), (Testo unico delle leggi sulle opere idrauliche) - non ha fatto altro che confermare, in punto di fatto, l'ostruzione della sommità spondale per la presenza dei manufatti della società nella fascia di rispetto. La verificata violazione di tale fascia di rispetto - che il T. S. A. P. , con tipica valutazione di merito allo stesso devoluta, ritiene "non contestabile" e comunque risultante dall'ordinanza del comune di (OMISSIS) che aveva respinto, per tale motivo, la richiesta di condono edilizio di tali opere - assicura la piena legittimità degli atti impugnati. Questa Corte (Cass.) sez, un. , 5 luglio 2004, n. 12271) ha infatti affermato che i divieti di edificazione sanciti dal R. D. n. 523 del 1904, art. 96, cit. sono informati alla ragione pubblicistica di assicurare, oltre che alla possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, assicurando anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque di fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici. Nè si può sostenere che il Tribunale abbia integrato la motivazione del provvedimento impugnato, avendo al contrario il T. S. A. P. chiaramente evidenziato che l'atto impugnato risultava sufficientemente motivato in ordine all'interferenza dei manufatti sul regime idraulico del fiume (OMISSIS) sicché non può dirsi che il Tribunale abbia stabilito la legittimità del provvedimento impugnato alla stregua di ragioni diverse da quelle poste a sostegno del provvedimento medesimo e in esso esplicitate.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n. 10845 del 12/05/2009 - Relatore: Umberto Goldoni - Presidente: Paolo Vittoria

Sintesi: La materia della tutela delle acque ha carattere di inderogabilità, in quanto è basata sulla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali e di assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici.

Estratto: «Nel merito, il ricorso è altresì fondato, in ragione della considerazione secondo cui la giurisdizione del TSAP, prevista dal R. D. n 1775 del 1933, art. 143 ha ad oggetto i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che - pur se promananti da autorità diverse da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque - siano caratterizzati dall'incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, restandone invece escluse le controversie che solo in via di riflesso o indirettamente abbiano una tale incidenza (v. Cass. SS. UU. (ord. za), n 13692 del 2006). Nella specie, non può essere revocato in dubbio che i provvedimenti impugnati siano stati motivati in base alla dislocazione degli immobili in questione a distanza inferiore a dieci metri lineari dall'argine del torrente (OMISSIS) e che tale profilo integri una situazione che va ad incidere in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche, cosa questa che comporta la diretta incidenza dei provvedimenti amministrativi de quibus sul richiamato regolare regime delle acque pubbliche e che implica pertanto la giurisdizione de TSAP, atteso il carattere inderogabile della tutela delle acque, basata sulla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali e di assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (v. Cass. SS. UU. n 12271 del 2004; n 19813 del 2008). Ne consegue che va affermata la giurisdizione del TSAP e che le parti vanno rimesse di fronte a tale Consesso.»

n°20 DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> ACQUE MINERALI E TERMALI

TAR VENETO, SEZIONE I n. 1603 del 26/05/2009 - Relatore: Claudio Rovis - Presidente: Vincenzo Antonio Borea

Sintesi: Qualora l'attività di estrazione dell'acqua minerale, in costanza dello svolgimento del rapporto funzionale, comporti disfunzioni nell'assetto idrogeologico dei luoghi, l'Autorità competente deve intervenire imponendo all'impresa concessionaria l'adozione di opportune misure in grado di neutralizzare dette disfunzioni, essendo immanente al rapporto concessorio il potere di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Estratto: «Com'è noto, il provvedimento regionale n. 2161/96 qui contestato è già stato impugnato, svolgendo peraltro identici motivi di censura, dal Comune di Cittadella con ricorso n. 2696/96 definito dall'intestato Tribunale con sentenza 6. 6. 1997 n. 972 di reiezione. Orbene, mentre si evidenzia che non sussistono motivi per discostarsi dalla predetta decisione in quanto l'atto impugnato è – lo si ribadisce –, sotto il profilo genetico immune dai dedotti vizi, debbono qui confermarsi le ragioni dell'anzidetta reiezione: con la precisazione che, qualora l'attività di estrazione dell'acqua minerale avesse in costanza dello svolgimento del rapporto funzionale comportato o dovesse in futuro comportare disfunzioni nell'assetto idrogeologico dei luoghi, l'Autorità competente avrebbe dovuto e dovrà intervenire imponendo all'impresa concessionaria l'adozione di opportune misure in grado di neutralizzare dette disfunzioni, tenendo altresì conto che è immanente al rapporto concessorio il potere di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.»

n°21 DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> ALLUVIONI

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n. 5287 del 05/03/2009 - Relatore: Angelo Spirito - Presidente: Vincenzo Carbone

Sintesi: In tema di danno non patrimoniale, le alluvioni possono determinare la lesione di interessi costituzionalmente protetti, quali quelli all'abitazione ed al lavoro.

Estratto: «E. - Infondato è il quinto motivo, laddove la sentenza è censurata per aver riconosciuto agli attori anche il danno non patrimoniale, benché non ne fosse stata raggiunta la prova. La sentenza, adeguandosi alla giurisprudenza di questa Corte in tema di danno non patrimoniale, ha individuato, come conseguenza dell'alluvione, la lesione di interessi costituzionalmente protetti quali quelli all'abitazione ed al lavoro (per ultima, cfr. Cass. sez. un. 11 novembre 2008, n. 26972).»

n°22 DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> ALVEI DI FIUMI E TORRENTI

TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n. 1451 del 31/07/2009 - Relatore: Vincenzo Salamone - Presidente: Calogero Ferlisi

Sintesi: Nell'alveo dei fiumi e torrenti di proprietà demaniale l'art. 93 del R. D. 523/04 proibisce non solo la realizzazione di opere senza il permesso dell'Autorità amministrativa, ma anche il mantenimento e l'utilizzazione di dette opere che risultino pericolose per il deflusso delle acque pubbliche.

Estratto: «L'Ingegnere Capo del Genio Civile ha correttamente applicato l'art. 93 R. D. 523 del 1904 nell'ambito della previsione normativa in esso indicata. La norma contenuta in detto articolo, infatti, sanziona, non soltanto la realizzazione di opere nell'alveo dei fiumi e torrenti di proprietà demaniale, senza il permesso dell'Autorità amministrativa, ma anche, ad avviso del Collegio, il mantenimento e l'utilizzazione di dette opere che risultino, come nella fattispecie, pericolose per il deflusso delle acque pubbliche. La circostanza che il ricorrente fosse estraneo sia alla realizzazione dell'opera, che alla proprietà del bene, il quale è stato realizzato da altri parte su suolo demaniale e parte su terreno di proprietà di terzi, non esclude la doverosa del comportamento ingiunto dall'Amministrazione, che è correlato alla necessità della rimozione di dette opere.»

Sintesi: Il fabbricato abusivamente realizzato nell'alveo di un torrente deve essere rimosso, indipendentemente dalla responsabilità per la realizzazione dell'opera e dalla proprietà del bene.

Estratto: «L'Ingegnere Capo del Genio Civile ha correttamente applicato l'art. 93 R. D. 523 del 1904 nell'ambito della previsione normativa in esso indicata. La norma contenuta in detto articolo, infatti, sanziona, non soltanto la realizzazione di opere nell'alveo dei fiumi e torrenti di proprietà demaniale, senza il permesso dell'Autorità amministrativa, ma anche, ad avviso del Collegio, il mantenimento e l'utilizzazione di dette opere che risultino, come nella fattispecie, pericolose per il deflusso delle acque pubbliche. La circostanza che il ricorrente fosse estraneo sia alla realizzazione dell'opera, che alla proprietà del bene, il quale è stato realizzato da altri parte su suolo demaniale e parte su terreno di proprietà di terzi, non esclude la doverosa del comportamento ingiunto dall'Amministrazione, che è correlato alla necessità della rimozione di dette opere.»

n°23 DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> ARGINI

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n. 5287 del 05/03/2009 - Relatore: Angelo Spirito - Presidente: Vincenzo Carbone

Sintesi: Spetta all'Autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.

Estratto: «D. - Alle stesse conclusioni deve pervenirsi circa il quarto mezzo, laddove il Consorzio ripropone, peraltro attraverso la rivisitazione di una serie di circostanze di fatto, la questione dell'insussistenza della propria "legittimazione passiva" nell'azione. Sul punto (come s'è già visto) il Giudice s'è espresso, con motivazione congrua e logica, nonché immune da errori giuridici, spiegando che quella in contestazione non è questione di legittimazione passiva, bensì di titolarità dal lato passivo dell'obbligazione risarcitoria dedotta e che l'evento cui sono conseguiti gli allagamenti sono riconducibili ai poteri di gestione del Consorzio. Affermazione, questa, non contraddetta dall'altra relativa all'obbligo di custodia ricadente sulla Regione in virtù delle funzioni amministrative spettanti. Sul punto la sentenza risulta essersi adeguata al consolidato principio secondo cui spetta all'Autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde; sicché fa carico alla Regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c. c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione (tra le varie, cfr. Cass. sez. un. 5 settembre 1997, n. 8588; 27 settembre 1997, n. 9502).»

Sintesi: Spetta alla Regione il compito di provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c. c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione.

Estratto: «D. - Alle stesse conclusioni deve pervenirsi circa il quarto mezzo, laddove il Consorzio ripropone, peraltro attraverso la rivisitazione di una serie di circostanze di fatto, la questione dell'insussistenza della propria "legittimazione passiva" nell'azione. Sul punto (come s'è già visto) il Giudice s'è espresso, con motivazione congrua e logica, nonché immune da errori giuridici, spiegando che quella in contestazione non è questione di legittimazione passiva, bensì di titolarità dal lato passivo dell'obbligazione risarcitoria dedotta e che l'evento cui sono conseguiti gli allagamenti sono riconducibili ai poteri di gestione del Consorzio. Affermazione, questa, non contraddetta dall'altra relativa all'obbligo di custodia ricadente sulla Regione in virtù delle funzioni amministrative spettanti. Sul punto la sentenza risulta essersi adeguata al consolidato principio secondo cui spetta all'Autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde; sicché fa carico alla Regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c. c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione (tra le varie, cfr. Cass. sez. un. 5 settembre 1997, n. 8588; 27 settembre 1997, n. 9502).»

n°24 DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> ARGINI --> LAVORI VIETATI

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n. 7574 del 30/03/2009 - Relatore: Francesco Felicetti - Presidente: Paolo Vittoria

Sintesi: Il R. D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. f), è una norma intesa a conferire prevalenza, in materia di distanza dagli argini, alla normativa locale, svolgendo, pertanto, una funzione sussidiaria, nel senso che essa è destinata ad operare solo laddove siffatta disciplina manchi.

Estratto: «questa Corte ha statuito che il R. D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. f), è una norma intesa a conferire prevalenza, in materia di distanza dagli argini, alla normativa locale, svolgendo, pertanto, una funzione sussidiaria, nel senso che essa è destinata ad operare solo laddove siffatta disciplina manchi. Tuttavia la norma trova la sua "ratio" nel carattere inderogabile della tutela delle acque ed è informata alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali o di assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (Cass. S. U. n. 12271 del 2004). Cosicché la normativa locale, per prevalere sulla norma generale, deve avere carattere specifico, ossia essere espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dagli argini delle costruzioni, che tenga esplicitamente conto della regola generale espressa dalla normativa statale e delle peculiari condizioni delle acque, degli alvei e degli argini che la norma locale prende in considerazione al fine di stabilirvi l'eventuale deroga. Pertanto, anche se la norma locale può essere espressa anche mediante l'utilizzo di uno strumento urbanistico, occorre che tale strumento contenga una norma esplicitamente dedicata alla regolamentazione delle distanze delle costruzioni dagli argini anche in eventuale deroga al R. D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. f), in relazione alla specifica condizione delle acque di cui trattasi (Cass. Sez. un. 18 luglio 2008, n. 19813). Ne deriva che, ai fini dell'ammissibilità del motivo, sotto il profilo della sua rilevanza nel giudizio e dell'interesse a proporlo, non bastava dedurre - come è stato fatto -unicamente che nel piano regolatore erano state previste costruzioni a distanza inferiore ai dieci metri dal canale in questione, ma occorre dimostrare che ciò era avvenuto essendo stata presa espressamente in esame la specifica condizione del canale e vi fosse stata, per specifiche e particolari ragioni, una deroga al disposto dell'art. 96, su detto. Ciò che la normativa locale in questione risultasse emanata - così prevalendo sulla norma generale - con carattere specifico, ossia tenendo esplicitamente conto della regola generale espressa dalla normativa statale e delle peculiari condizioni delle acque e degli argini, prendendole in considerazione al fine di stabilirvi l'eventuale deroga.»

Sintesi: La normativa locale, per prevalere sul divieto dettato dall'art. 96, lett. f), R. D. 25 luglio 1904, n. 523, deve avere carattere specifico, ossia essere espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dagli argini delle costruzioni, che tenga esplicitamente conto della regola generale espressa dalla normativa statale e delle peculiari condizioni delle acque, degli alvei e degli argini che la norma locale prende in considerazione al fine di stabilirvi l'eventuale deroga.

Estratto: «questa Corte ha statuito che il R. D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. f), è una norma intesa a conferire prevalenza, in materia di distanza dagli argini, alla normativa locale, svolgendo, pertanto, una funzione sussidiaria, nel senso che essa è destinata ad operare solo laddove siffatta disciplina manchi. Tuttavia la norma trova la sua "ratio" nel carattere inderogabile della tutela delle acque ed è informata alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali o di assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (Cass. S. U. n. 12271 del 2004). Cosicché la normativa locale, per prevalere sulla norma generale, deve avere carattere specifico, ossia essere espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dagli argini delle costruzioni, che tenga esplicitamente conto della regola generale espressa dalla normativa statale e delle peculiari condizioni delle acque, degli alvei e degli argini che la norma locale prende in considerazione al fine di stabilirvi l'eventuale deroga. Pertanto, anche se la norma locale può essere espressa anche mediante l'utilizzo di uno strumento urbanistico, occorre che tale strumento contenga una norma esplicitamente dedicata alla regolamentazione delle distanze delle costruzioni dagli argini anche in eventuale deroga al R. D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. f), in relazione alla specifica condizione delle acque di cui trattasi (Cass. Sez. un. 18 luglio 2008, n. 19813). Ne deriva che, ai fini dell'ammissibilità del motivo, sotto il profilo della sua rilevanza nel giudizio e dell'interesse a proporlo, non bastava dedurre - come è stato fatto -unicamente che nel piano regolatore erano state previste costruzioni a distanza inferiore ai dieci metri dal canale in questione, ma

occorreva dimostrare che ciò era avvenuto essendo stata presa espressamente in esame la specifica condizione del canale e vi fosse stata, per specifiche e particolari ragioni, una deroga al disposto dell'art. 96, su detto. Cioè che la normativa locale in questione risultasse emanata - così prevalendo sulla norma generale - con carattere specifico, ossia tenendo esplicitamente conto della regola generale espressa dalla normativa statale e delle peculiari condizioni delle acque e degli argini, prendendole in considerazione al fine di stabilirvi l'eventuale deroga.»

n°25 DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> DIGHE --> SOTTOTENSIONE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n. 19448 del 10/09/2009 - Relatore: Umberto Goldoni - Presidente: Sergio Mattone

Sintesi: La sottotensione o captazione sine titulo di utenza idrica da parte di un ente pubblico, a danno di altro ente pubblico concessionario, realizza un'ipotesi di illecito aquiliano permanente, che si compie mediante un comportamento attivo, continuato nel tempo, ex se non irreversibile e non consolidato con la costruzione dell'opera pubblica di acquedotto.

Estratto: «Il motivo è inammissibile; la sottotensione o captazione sine titulo di utenza idrica da parte di un ente pubblico (nella specie la tassa per il mezzogiorno) a danno di altro ente pubblico concessionario (nella specie l'ENEL) realizza un'ipotesi di illecito aquiliano permanente, che si compie mediante un comportamento attivo, continuato nel tempo, ex se non irreversibile e non consolidato con la costruzione dell'opera pubblica di acquedotto, cosicché, in applicazione del regime della sottotensione, di cui al R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 45, 46 e 47, deve essere risarcito il danno patrimoniale dell'Ente pubblico privato dell'utenza, come effetto del mancato godimento del bene demaniale (v. Cass. SS. UU. 2. 8. 1994, n. 7193; 16. 2. 1985, n. 95; 22. 12. 1988, n. 7036). Senonché nella fattispecie che ne occupa, l'azione proposta dall'attore era quella dell'indebito arricchimento (art. 2041 c. c.) e non quella di responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c. c. , quale è quella da risarcimento del danno da sottotensione senza titolo. La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa e quella di risarcimento danni da responsabilità aquiliana non sono intercambiabili, non costituiscono articolazioni di un'unica matrice, ma riguardano diritti per la cui individuazione è indispensabile il riferimento ai rispettivi fatti costitutivi, che divergono tra loro, identificando due diverse entità. Nell'azione generale di arricchimento la causa dello spostamento patrimoniale non deve essere qualificabile come antiggiuridica, in quanto si entrerebbe allora nel campo dei fatti illeciti. Il termine "danno" di cui all'art. 2041 c. c. non va perciò letto nel senso di lesione antiggiuridica, ma in quello di semplice diminuzione patrimoniale.»

Sintesi: In caso di captazione sine titulo di utenza idrica da parte di un ente pubblico a danno di altro ente pubblico concessionario, il primo deve risarcire il danno cagionato all'ente pubblico privato dell'utenza.

Estratto: «Il motivo è inammissibile; la sottotensione o captazione sine titulo di utenza idrica da parte di un ente pubblico (nella specie la tassa per il mezzogiorno) a danno di altro ente pubblico concessionario (nella specie l'ENEL) realizza un'ipotesi di illecito aquiliano permanente, che si compie mediante un comportamento attivo, continuato nel tempo, ex se non irreversibile e non consolidato con la costruzione dell'opera pubblica di acquedotto, cosicché, in applicazione del regime della sottotensione, di cui al R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 45, 46 e 47, deve essere risarcito il danno patrimoniale dell'Ente pubblico privato dell'utenza, come effetto del mancato godimento del bene demaniale (v. Cass. SS. UU. 2. 8. 1994, n. 7193; 16. 2. 1985, n. 95; 22. 12. 1988, n. 7036). Senonché nella fattispecie che ne occupa, l'azione proposta dall'attore era quella dell'indebito arricchimento (art. 2041 c. c.) e non quella di responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c. c. , quale è quella da risarcimento del danno da sottotensione senza titolo. La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa e quella di risarcimento danni da responsabilità aquiliana non sono intercambiabili, non costituiscono articolazioni di un'unica matrice, ma riguardano diritti per la cui individuazione è indispensabile il riferimento ai rispettivi fatti costitutivi, che divergono tra loro, identificando due diverse entità. Nell'azione generale di arricchimento la causa dello spostamento patrimoniale non deve essere qualificabile come antiggiuridica, in quanto si entrerebbe allora nel campo dei fatti illeciti. Il termine "danno" di cui all'art. 2041 c. c. non va perciò letto nel senso di lesione antiggiuridica, ma in quello di semplice diminuzione patrimoniale.»

n°26 DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> FOGNATURE --> ALLACCIAMENTO --> CONTRIBUTO

TAR PUGLIA, SEZIONE II BARI n. 2405 del 13/10/2009 - Relatore: Roberta Ravasio - Presidente: Pietro Morea

Sintesi: La sanzione di cui all'art. 344 R. D. 1265/1934 non è applicabile in caso di mancato pagamento del contributo per l'allaccio alla rete fognaria che sia previsto dal regolamento locale.

Estratto: «5. Con l'ultima censura la ricorrente si duole perché il Comune ha applicato la sanzione pecuniaria di E. 150,00, in applicazione dell'art. 19 del Regolamento relativo al servizio fognario. Sostiene la ricorrente che il Comune non poteva applicare la sanzione prevista dall'art. 19 del Regolamento, il quale punisce la violazione delle norme del Regolamento medesimo richiamando l'art. 344 del testo Unico delle Leggi Sanitarie. L'assunto è corretto nella misura in cui non si comprende esattamente quale violazione avrebbe posto in essere la ricorrente, non potendosi peraltro ravvisare una violazione punibile a norma del richiamato art. 19 del Regolamento nel ritardato pagamento della una tantum prevista dall'art. 40 del Regolamento. Il richiamo che il citato art. 19 effettua alle norme sanitarie evidenzia, invero, che le violazioni che giustificano l'applicazione della sanzione ivi contemplata sono solo quelle che hanno ad oggetto norme che impongono agli utenti l'adozione di determinate misure o comportamenti al fine del mantenimento della igiene e salubrità pubblica: conseguentemente il mero ritardo nel pagamento di una somma di danaro non può di per sé integrare l'illecito amministrativo contemplato dall'art. 19 del Regolamento, che potrebbe semmai ravvisarsi nella mancata tempestiva realizzazione delle opere di allaccio interne alle singole proprietà.»

Sintesi: È legittima la richiesta del Comune di pagamento di un contributo per l'allacciamento alla fognatura a carico dei privati che abbiano beneficiato della realizzazione da parte del Comune stesso delle derivazioni dal condotto principale sino al limite delle loro proprietà.

Estratto: «1. E' infondata la prima delle censure articolate in ricorso, con la quale la ricorrente lamenta illegittimità dell'art. 40 del regolamento Comunale per il servizio di fognatura urbana, essendo tale norma finalizzata a recuperare le somme impegnate per la realizzazione di un'opera di urbanizzazione primaria. Recita tale norma: "Norme particolari per la realizzazione delle opere di fognatura in collaborazione con gli utenti in località San Menaio. Per insediamenti ricadenti in località San Menaio serviti da pubblica fognatura le cui opere sono state realizzate dal Comune con cofinanziamento Comunitario, a (omissis) recupero delle somme erogate dal Comune, corrispondere al Comune per la realizzazione degli allacci fognari e delle opere accessorie dalla rete fognaria principale sino al limite della proprietà privata (es. pozzetti di consegna scarichi privati e pluviali, condotte di collegamento, etc) un contributo una tantum pari a Euro 984,77 (novecentoottaquattro//77) ad allaccio (per gli edifici con più appartamenti per ogni singolo appartamento e/o impegnativa idrica) a carico degli utenti, calcolato secondo la seguente tabella....)». 1. 2. E' opinione del Collegio che con la norma di che trattasi il Comune abbia semplicemente inteso porre a carico del titolare delle utenze private un contributo relativo alle sole opere necessarie affinché i singoli edifici si possano allacciare alle condotte fognarie pubbliche: in tal senso depone il chiaro riferimento che la norma fa agli "allacci fognari" ed alle "opere accessorie dalla rete fognaria principale sino al limite della proprietà privata". Trattasi in sostanza delle derivazioni che dal condotto fognario principale si congiungono alle condotte fognarie private, le quali si dipartono dai singoli edifici arrestandosi sino al limite delle proprietà private. Il riferimento che in tale norma si fa al "recupero delle somme erogate dal Comune" non appare certo risolutivo al fine di qualificare la causale del contributo richiesto, riferendosi verosimilmente tale inciso al recupero delle somme sborsate dal Comune per realizzare le varie derivazioni dal condotto principale sino al limite delle singole proprietà. 1. 3. Che poi il Comune avesse il potere di imporre ai cittadini il pagamento di siffatto contributo non appare revocabile in dubbio, risolvendosi le opere di che trattasi non in una opera di urbanizzazione primaria – costituita invece dal condotto principale – ma in opere ad essa accessorie, da realizzarsi solo in dipendenza di una costruzione. Al proposito va sottolineato che anche il Consiglio di Stato, con sentenze nn. 159, 160 e 161/2006 – rese in giudizi al quale la ricorrente non ha preso parte, promossi da alcuni cittadini di San Menaio per la declaratoria di illegittimità della norma regolamentare in esame – ha rilevato che, in via generale, la somma corrisposta, all'atto del ritiro di un permesso di costruire, a titolo di concorso nelle spese di urbanizzazione non è comprensiva dei costi necessari a realizzare le opere di allacciamento alla condotta fognaria, le quali consentono al singolo fabbricato il godimento della infrastruttura pubblica nell'ambito di una edificabilità già conseguita. Gli oneri di urbanizzazione corrisposti all'atto del ritiro del permesso di costruire, quindi, non comprendono il costo per i singoli allacciamenti alla rete fognaria pubblica, per tali dovendosi intendere – si

ribadisce – le derivazioni che, dipartendosi dal condotto principale, giungono sino al limite della proprietà privata: va da sé, infatti, che tutte le opere necessarie per realizzare l'allaccio fognario ubicate all'interno della proprietà privata debbono essere realizzate a cura e spese del titolare dell'immobile. Da questo punto di vista è più che evidente che le menzionate sentenza del Consiglio di Stato hanno inteso esattamente affermare la legittimità dell'art. 40 del regolamento comunale per il servizio di fognatura proprio per il motivo che il contributo che esso contempla non è riferibile ad opere di urbanizzazione primaria: il Consiglio di Stato, quindi, ha inteso anzitutto affermare la legittimità, sotto il profilo della causa, del contributo contemplato dalla norma regolamentare in esame. 1. 4. Significativa in senso contrario non è l'ordinanza sindacale pubblicata il 27 luglio 2003, che avvisava la cittadinanza della avvenuta ultimazione dei lavori e dell'obbligo di tutti i proprietari di chiedere l'allacciamento, invitando questi ultimi a corrispondere all'Acquedotto Pugliese "le spese per allacciamento per singolo impianto calcolato secondo le tariffe dell'Ente", nonché, al Comune, il contributo un tantum previsto dall'art. 40 del regolamento. Osserva il Collegio come la menzionata ordinanza sindacale, pur con un linguaggio equivocabile, abbia semplicemente inteso informare i proprietari degli stabili in ordine alla necessità di dover corrispondere anche all'Acquedotto Pugliese un quid pluris per le opere di allacciamento di competenza di quest'ultimo. Al proposito si deve osservare che, stante l'obbligo per tutti i proprietari di effettuare l'allacciamento, è verosimile che il Comune si sia determinato a collocare le derivazioni verso le singole proprietà contestualmente alla realizzazione della condotta primaria: quindi prima che i singoli proprietari avessero provveduto alle opere di loro competenza, e – conseguentemente - anche prima che fossero realizzati i collegamenti tra le derivazioni pubbliche e quelle interne alle proprietà. Il senso della ordinanza sindacale del 27 luglio 2003 si comprende, allora, tenendo presenti le anzidette circostanze nonché l'imminente subentro dell'Acquedotto Pugliese nella gestione del Servizio Idrico Integrato, subentro che comportava che il collegamento finale - difatti asseritamente realizzato nel 2004 - sarebbe stato posto in essere dal nuovo ente gestore, anziché dal Comune: in altre parole, l'ordinanza sindacale del 27 luglio 2003 avrebbe avuto la funzione sia di rammentare l'obbligo di tutti i proprietari di effettuare all'interno delle rispettive proprietà le opere necessarie per l'allacciamento, sia di chiarire che parte delle opere di allacciamento - quelle insistenti sul suolo pubblico - erano già state realizzate dal Comune, e per esse doveva essere versato il contributo di cui all'art. 40 del regolamento, parte sarebbero state realizzate dall'Acquedotto Pugliese, al quale avrebbe dovuto essere corrisposta la rispettiva tariffa. Tale ricostruzione dei fatti spiega la ragione del modesto importo richiesto dall'Acquedotto Pugliese, che si riferirebbe ad opere di minore entità rispetto a quelle direttamente effettuate dal Comune; e spiega anche il duplice pagamento richiesto con l'ordinanza sindacale pubblicata il 27 luglio 2003, che troverebbe giustificazione con l'essere due i soggetti esecutori delle opere di allacciamento. Il pagamento effettuato dalla ricorrente all'Acquedotto Pugliese per ottenere l'allacciamento non fa quindi cadere la presunzione che il contributo di cui il Comune richiede il pagamento sia relativo ad opere da esso realizzate. Così interpretata, l'ordinanza sindacale pubblicata il 27 luglio 2003 non sottende una interpretazione dell'art. 40 del regolamento diversa da quella già fatta propria dal Consiglio di Stato e condivisa dal Collegio. 1. 5. Irrilevanti ed inconsistenti, ancora, appaiono gli argomenti che, facendo leva sul contenuto di alcuni atti del Comune – in particolare sulla delibera di G. M. n. 70/99 e sulla ordinanza sindacale n. 80/03 -, tendono a dimostrare che il contributo di cui all'art. 40 del regolamento tenderebbe in realtà a coprire il 50% del costo complessivo dell'impianto, per sostenere il quale il Comune ha dovuto accendere un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti. Ed invero: non esiste prova alcuna in ordine al fatto che il mutuo contratto dal Comune è stato utilizzato a copertura dei costi afferenti le derivazioni secondarie; né vi è prova in ordine al fatto che l'art. 40 del regolamento, nonostante il chiaro riferimento che esso fa alle opere di allacciamento, abbia costituito invece il mezzo per dare attuazione alla vociferata intenzione del Comune di porre a carico dei beneficiari finali il 50% del costo della nuova opera di urbanizzazione primaria. Infine si deve dire che gli atti amministrativi invocati dalla ricorrente a sostegno della tesi in esame potrebbero semplicemente essere frutto di errore degli amministratori: in altre parole, costoro possono anche aver dato per scontato che il 50% del costo finanziato con mutuo doveva essere posto a carico dei beneficiari finali, ma alla prova dei fatti il Comune si è limitato a chiedere ad essi solo il contributo previsto dall'art. 40 del regolamento. 1. 6. La doglianza va dunque respinta.»

n°27 DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> INQUINAMENTO

TAR TOSCANA, SEZIONE II n. 3973 del 18/12/2009 - Relatore: Pietro De Berardinis - Presidente: Maurizio Nicolosi

Sintesi: In tema di interventi di bonifica, qualora emergano elementi che depongono nel senso di una sostanziale adesione delle competenti Amministrazioni in favore del modello della barriera idraulica, il mutamento di avviso da parte delle Amministrazioni stesse, con opzione verso un'altra tipologia di intervento, può avvenire soltanto in base ad una congrua ed approfondita motivazione ed all'esito di un'adeguata istruttoria, che tenga conto di tutte le circostanze rilevanti del caso.

Estratto: «In specie, risultano condivisibili le censure avanzate nei confronti della prescrizione che ha imposto la misura del confinamento fisico. Va precisato che esula dal giudizio l'analisi della Conferenza di Servizi del 28 aprile 2006, in cui già era stata prescritta la presentazione di un progetto di bonifica fondato sul confinamento fisico delle acque di falda, e che forma oggetto di distinta impugnazione, come sopra ricordato. Né si può ritenere che il verbale della Conferenza di Servizi del 13 dicembre 2006, ed il decreto direttoriale che ne ha recepito le determinazioni, abbiano, in parte qua, natura di atti meramente confermativi rispetto alla Conferenza di Servizi del 28 aprile 2006, sia perché frutto di ulteriori sviluppi istruttori, sia per le differenze che si rinvencono tra la prescrizione del sistema del cd. confinamento fisico contenuta nel verbale della Conferenza del 28 aprile 2006, e l'analoga prescrizione discendente dalla Conferenza del 13 dicembre 2006 e dal decreto direttoriale che l'ha recepita: in particolare, per il fatto che in questa seconda occasione la realizzazione del sistema di contenimento fisico investe "tutto il fronte dello Stabilimento a valle idrogeologico dell'area" (così la lett. a) del terzo punto all'ordine del giorno, mentre la successiva lett. e) richiede la presentazione di un "Progetto definitivo di bonifica dei suoli e delle acque di falda basato sul contenimento fisico dell'intera area"). Tanto premesso, osserva il Collegio che la misura della cd. barriera fisica per il confinamento delle acque di falda (e per i terreni) non risulta supportata, negli atti oggetto di impugnativa, da adeguati accertamenti tecnici o da altre spiegazioni, che la indichino come l'unico od il miglior sistema per scongiurare la diffusione della contaminazione, di talché il riferimento, contenuto nel verbale della Conferenza di Servizi del 13 dicembre 2006, ad un'ampia ed approfondita discussione, si manifesta come mera (e del tutto inidonea) formula di stile. Né, per quanto appena detto, può essere di alcuna utilità (ai fini, in particolare, della motivazione per relationem) la circostanza che già la Conferenza di Servizi del 28 aprile 2006 avesse prescritto la presentazione del progetto di confinamento fisico delle acque di falda. In realtà, la disamina degli atti impugnati, lungi dal suggerire le motivazioni a supporto della misura deliberata, evidenzia invece le contraddizioni in cui è incorsa la P. A. . Nello specifico, la richiesta di realizzare un sistema di contenimento fisico non deriva in alcun modo – come pure avrebbe dovuto essere, ai fini della legittimità dell'imposizione di un simile sistema, particolarmente costoso e che necessita di tempi verosimilmente lunghi per il suo completamento – da una puntuale analisi circa l'insufficienza, inadeguatezza od inefficacia delle misure già poste in essere dalla società. Invero, la Conferenza di Servizi si limita a rammentare le prescrizioni ed osservazioni formulate, con riguardo alle attività già svolte dalla società (in specie, l'esecuzione della barriera idraulica), dalla precedente Conferenza di Servizi istruttoria del 19 luglio 2006. Ai fini che qui interessano, dette osservazioni e prescrizioni rivestivano grande importanza, proprio perché rivolte a consentire di valutare: 1) (in merito all'interesse dei pozzi di emungimento), se, effettivamente, l'intervento adottato fosse in grado di impedire la diffusione della contaminazione; 2) (in relazione alla barriera idraulica ed all'emungimento distribuito su n. 4 pozzi), l'efficacia dello sbarramento da un punto di vista idraulico ed idrochimico. Orbene, la Conferenza del 13 dicembre 2006, dopo aver rammentato tali osservazioni e prescrizioni, nulla dice in ordine agli esiti dei controlli e valutazioni avviati sulle stesse, con il corollario che non è possibile in alcun modo comprendere se la riproposizione del confinamento fisico discenda dalla ritenuta insufficienza delle misure, fino ad allora adottate. A ben vedere, in realtà, si deve optare per l'opposta conclusione, perché la Conferenza pare voler piuttosto mantenere ed anzi implementare le misure stesse, come dimostrerebbe la prescrizione di un sistema di cd. emungimento a monte della barriera fisica (lett. a) del terzo punto all'ordine del giorno). Ma anche se si opinasse diversamente, ritenendo, cioè, che la Conferenza abbia abbandonato il sistema della barriera idraulica e dei pozzi di emungimento, optando per la più impegnativa misura del confinamento fisico, mancherebbe, in ogni caso, l'indicazione delle ragioni di siffatta opzione. Sul punto, si rammenta che, secondo la giurisprudenza, qualora emergano elementi che depongono nel senso di una sostanziale adesione delle competenti Amministrazioni in favore del modello della barriera idraulica (come nel caso di specie è ipotizzabile fino alla Conferenza di Servizi istruttoria del 19 luglio 2006, ma, a ben guardare, anche nella Conferenza decisoria del 13 dicembre 2006), il mutamento di avviso da parte delle Amministrazioni stesse, con opzione verso un'altra tipologia di intervento, può avvenire soltanto in base ad una congrua ed approfondita motivazione ed all'esito di un'adeguata istruttoria, che tenga conto di tutte le circostanze rilevanti del caso: la sussistenza di tali obblighi procedurali, prima ancora che da specifiche norme in vigore nel settore della disciplina ambientale, deriva dai principi generali di economicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 241/1990, nonché dal divieto di aggravamento del procedimento amministrativo ex art. 1, comma 2, della

citata l. n. 241(v. T. A. R. Puglia, Lecce, Sez. I, 11 giugno 2007, n. 2247). Per di più l'Amministrazione avrebbe dovuto non solo valutare ed accertare l'effettiva inefficacia di misure meno invasive della barriera fisica (in particolare la barriera idraulica), ma anche l'effettiva necessità, efficacia e realizzabilità del sistema di confinamento fisico. Pertanto, l'opzione per detto sistema, od anche per un utilizzo combinato delle differenti tipologie di intervento, avrebbe potuto legittimamente aver luogo solo all'esito di un'analisi comparativa tra le diverse alternative in gioco, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'area ed in primo luogo del fatto che è incontestato che questa non abbia affaccio sul mare. L'analisi comparativa si sarebbe dovuta incentrare sull'efficacia delle diverse alternative nel raggiungere gli obiettivi finali, nonché sulle concentrazioni residue, sui tempi di esecuzione e sulla loro compatibilità con l'urgenza del provvedere, e sull'impatto rispetto all'ambiente circostante gli interventi (T. A. R. Lecce, Sez. I, n. 2247/2007, cit.). In definitiva, detta analisi avrebbe implicato la valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi delle differenti opzioni sul campo, con necessaria precisazione, da parte della P. A. , non solo dei vantaggi effettivi connessi alla misura del confinamento fisico, ma anche della comparazione con i relativi svantaggi, fornendo la prova di aver adeguatamente valutato questi ultimi. Sul punto, il Collegio ritiene di aderire al quadro istruttorio e motivazionale delineato, con riguardo alla scelta del sistema della barriera fisica, dalla giurisprudenza poc'anzi richiamata (T. A. R. Puglia, Lecce, Sez. I, n. 2247/2007, cit.), secondo la quale la scelta in parola richiede: a) un'attenta istruttoria circa gli effetti che l'indicata barriera avrebbe sortito sulle dinamiche idriche e geologiche dell'area sottostante; b) un'altrettanto attenta istruttoria sulle possibili interazioni tra le due tipologie di barriera (idraulica e fisica), onde impedire duplicazioni di interventi, con inutile aggravio dei costi, nonché interazioni negative comportanti aggravamento dei rischi che si intendevano scongiurare; c) un'analisi costi/benefici in merito alle quantità di materiale contaminato di cui la realizzazione dell'opera avrebbe richiesto la movimentazione. In argomento altra giurisprudenza ha sottolineato l'esigenza di sottoporre l'opera di confinamento fisico delle acque ad un'analisi dell'impatto che essa ha sul territorio circostante, onde scongiurare che produca sull'ambiente più problemi di quelli che tende a risolvere (T. A. R. Sardegna, Sez. II, 12 febbraio 2008, n. 165). Si è, anzi, specificato (cfr. T. A. R. Sicilia, Catania, Sez. I, 20 luglio 2007, n. 1254) che l'opera è soggetta a procedura obbligatoria di valutazione di impatto ambientale, ai sensi sia del sopravvenuto d. lgs. n. 152/2006, sia del precedente art. 1, comma 1, lett. l) del d. p. c. m. n. 377/1988. Quest'ultima disposizione, in vigore all'epoca della richiamata Conferenza del 28 aprile 2006, aveva reso obbligatoria la predetta valutazione per gli impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a mt. 15 (come la ricorrente asserisce essere quello da realizzarsi nel caso di specie, che avrebbe una profondità di circa mt. 70: anche su questo punto emerge, peraltro, la carenza di istruttoria, essendo il verbale impugnato del tutto privo di qualunque riferimento ai necessari accertamenti tecnici). Orbene – come già sottolineato – dall'esame complessivo degli atti di causa non emerge che la P. A. abbia svolto i suddetti approfondimenti istruttori, in specie le suesposte valutazioni e comparazioni, né che abbia corredato la propria scelta in favore del modello del confinamento fisico del congruo apparato motivazionale, che invece si rendeva necessario. Ciò, tanto più che, nel caso di specie, la misura del contenimento fisico non si limita alle acque di falda, ma viene estesa ai terreni, come si evince dalla lett. e) del terzo punto all'ordine del giorno della Conferenza di Servizi in discorso, che prescrive la presentazione del progetto definitivo di bonifica dei suoli e delle acque di falda fondato sul contenimento fisico dell'intera area (cfr. in proposito p. 42 della memoria depositata dalla O. S. p. A. in vista dell'udienza pubblica). Ne discende che l'omissione della doverosa indicazione degli elementi tecnici, in base ai quali si è ritenuto di prescrivere l'intervento di confinamento fisico, determina l'illegittimità della decisione assunta, giacché viziata da un uso arbitrario della discrezionalità tecnica. La giurisprudenza (T. A. R. Sardegna, Sez. II, n. 165/2008 cit. , concernente l'imposizione, immotivata e carente di un'adeguata istruttoria, della barriera fisica quale misura per la messa in sicurezza d'emergenza) ha chiarito sul punto che la sindacabilità della scelta di siffatte misure si correla al principio per il quale il giudice amministrativo ha poteri di controllo della discrezionalità tecnica, che si spingono fino alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche, in relazione alla loro correttezza sotto gli aspetti del criterio tecnico e del procedimento applicativo, senza sostituirsi alla P. A. nell'effettuazione di valutazioni opinabili (v. in argomento C. d. S. , Sez. VI, 7 novembre 2005, n. 6152). Se ne deduce la fondatezza delle molteplici censure contenute nel ricorso con cui si contesta, sotto i profili analizzati, l'imposizione del modello del contenimento fisico, ed in particolare del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso, nonché, in via derivata, del sesto motivo, per avere la P. A. subordinato lo svincolo delle subaree non affette da inquinamento alla presentazione di un progetto basato, comunque, sul predetto modello del contenimento fisico dell'intera area, di cui si è appena mostrata l'illegittimità»

Sintesi: In tema di bonifica di siti inquinati, l'opzione per il barrieramento fisico, o anche per l'utilizzo combinato delle differenti tipologie di intervento deve avvenire solo a seguito di un'analisi tra le diverse

alternative in gioco, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'area. Detta analisi deve incentrarsi sull'efficacia delle diverse alternative nel raggiungere gli obiettivi finali, nonché sulle concentrazioni residue, sui tempi di esecuzione e sulla loro compatibilità con l'urgenza del provvedere, e sull'impatto rispetto all'ambiente circostante gli interventi, e, pertanto, in definitiva, la valutazione dei vantaggi e degli svantaggi delle diverse opzioni.

Estratto: «In specie, risultano condivisibili le censure avanzate nei confronti della prescrizione che ha imposto la misura del confinamento fisico. Va precisato che esula dal giudizio l'analisi della Conferenza di Servizi del 28 aprile 2006, in cui già era stata prescritta la presentazione di un progetto di bonifica fondato sul confinamento fisico delle acque di falda, e che forma oggetto di distinta impugnazione, come sopra ricordato. Né si può ritenere che il verbale della Conferenza di Servizi del 13 dicembre 2006, ed il decreto direttoriale che ne ha recepito le determinazioni, abbiano, in parte qua, natura di atti meramente confermativi rispetto alla Conferenza di Servizi del 28 aprile 2006, sia perché frutto di ulteriori sviluppi istruttori, sia per le differenze che si rinvencono tra la prescrizione del sistema del cd. confinamento fisico contenuta nel verbale della Conferenza del 28 aprile 2006, e l'analoga prescrizione discendente dalla Conferenza del 13 dicembre 2006 e dal decreto direttoriale che l'ha recepita: in particolare, per il fatto che in questa seconda occasione la realizzazione del sistema di contenimento fisico investe "tutto il fronte dello Stabilimento a valle idrogeologico dell'area" (così la lett. a) del terzo punto all'ordine del giorno, mentre la successiva lett. e) richiede la presentazione di un "Progetto definitivo di bonifica dei suoli e delle acque di falda basato sul contenimento fisico dell'intera area"). Tanto premesso, osserva il Collegio che la misura della cd. barriera fisica per il confinamento delle acque di falda (e per i terreni) non risulta supportata, negli atti oggetto di impugnativa, da adeguati accertamenti tecnici o da altre spiegazioni, che la indichino come l'unico od il miglior sistema per scongiurare la diffusione della contaminazione, di talché il riferimento, contenuto nel verbale della Conferenza di Servizi del 13 dicembre 2006, ad un'ampia ed approfondita discussione, si manifesta come mera (e del tutto inidonea) formula di stile. Né, per quanto appena detto, può essere di alcuna utilità (ai fini, in particolare, della motivazione per relationem) la circostanza che già la Conferenza di Servizi del 28 aprile 2006 avesse prescritto la presentazione del progetto di confinamento fisico delle acque di falda. In realtà, la disamina degli atti impugnati, lungi dal suggerire le motivazioni a supporto della misura deliberata, evidenzia invece le contraddizioni in cui è incorsa la P. A. . Nello specifico, la richiesta di realizzare un sistema di contenimento fisico non deriva in alcun modo – come pure avrebbe dovuto essere, ai fini della legittimità dell'imposizione di un simile sistema, particolarmente costoso e che necessita di tempi verosimilmente lunghi per il suo completamento – da una puntuale analisi circa l'insufficienza, inadeguatezza od inefficacia delle misure già poste in essere dalla società. Invero, la Conferenza di Servizi si limita a rammentare le prescrizioni ed osservazioni formulate, con riguardo alle attività già svolte dalla società (in specie, l'esecuzione della barriera idraulica), dalla precedente Conferenza di Servizi istruttoria del 19 luglio 2006. Ai fini che qui interessano, dette osservazioni e prescrizioni rivestivano grande importanza, proprio perché rivolte a consentire di valutare: 1) (in merito all'interesse dei pozzi di emungimento), se, effettivamente, l'intervento adottato fosse in grado di impedire la diffusione della contaminazione; 2) (in relazione alla barriera idraulica ed all'emungimento distribuito su n. 4 pozzi), l'efficacia dello sbarramento da un punto di vista idraulico ed idrochimico. Orbene, la Conferenza del 13 dicembre 2006, dopo aver rammentato tali osservazioni e prescrizioni, nulla dice in ordine agli esiti dei controlli e valutazioni avviati sulle stesse, con il corollario che non è possibile in alcun modo comprendere se la riproposizione del confinamento fisico discenda dalla ritenuta insufficienza delle misure, fino ad allora adottate. A ben vedere, in realtà, si deve optare per l'opposta conclusione, perché la Conferenza pare voler piuttosto mantenere ed anzi implementare le misure stesse, come dimostrerebbe la prescrizione di un sistema di cd. emungimento a monte della barriera fisica (lett. a) del terzo punto all'ordine del giorno). Ma anche se si opinasse diversamente, ritenendo, cioè, che la Conferenza abbia abbandonato il sistema della barriera idraulica e dei pozzi di emungimento, optando per la più impegnativa misura del confinamento fisico, mancherebbe, in ogni caso, l'indicazione delle ragioni di siffatta opzione. Sul punto, si rammenta che, secondo la giurisprudenza, qualora emergano elementi che depongono nel senso di una sostanziale adesione delle competenti Amministrazioni in favore del modello della barriera idraulica (come nel caso di specie è ipotizzabile fino alla Conferenza di Servizi istruttoria del 19 luglio 2006, ma, a ben guardare, anche nella Conferenza decisoria del 13 dicembre 2006), il mutamento di avviso da parte delle Amministrazioni stesse, con opzione verso un'altra tipologia di intervento, può avvenire soltanto in base ad una congrua ed approfondita motivazione ed all'esito di un'adeguata istruttoria, che tenga conto di tutte le circostanze rilevanti del caso: la sussistenza di tali obblighi procedurali, prima ancora che da specifiche norme in vigore nel settore della disciplina ambientale, deriva dai principi generali di economicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 241/1990, nonché dal divieto di aggravamento del procedimento amministrativo ex art. 1, comma 2, della

citata l. n. 241(v. T. A. R. Puglia, Lecce, Sez. I, 11 giugno 2007, n. 2247). Per di più l'Amministrazione avrebbe dovuto non solo valutare ed accertare l'effettiva inefficacia di misure meno invasive della barriera fisica (in particolare la barriera idraulica), ma anche l'effettiva necessità, efficacia e realizzabilità del sistema di confinamento fisico. Pertanto, l'opzione per detto sistema, od anche per un utilizzo combinato delle differenti tipologie di intervento, avrebbe potuto legittimamente aver luogo solo all'esito di un'analisi comparativa tra le diverse alternative in gioco, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'area ed in primo luogo del fatto che è incontestato che questa non abbia affaccio sul mare. L'analisi comparativa si sarebbe dovuta incentrare sull'efficacia delle diverse alternative nel raggiungere gli obiettivi finali, nonché sulle concentrazioni residue, sui tempi di esecuzione e sulla loro compatibilità con l'urgenza del provvedere, e sull'impatto rispetto all'ambiente circostante gli interventi (T. A. R. Lecce, Sez. I, n. 2247/2007, cit.). In definitiva, detta analisi avrebbe implicato la valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi delle differenti opzioni sul campo, con necessaria precisazione, da parte della P. A. , non solo dei vantaggi effettivi connessi alla misura del confinamento fisico, ma anche della comparazione con i relativi svantaggi, fornendo la prova di aver adeguatamente valutato questi ultimi. Sul punto, il Collegio ritiene di aderire al quadro istruttorio e motivazionale delineato, con riguardo alla scelta del sistema della barriera fisica, dalla giurisprudenza poc'anzi richiamata (T. A. R. Puglia, Lecce, Sez. I, n. 2247/2007, cit.), secondo la quale la scelta in parola richiede: a) un'attenta istruttoria circa gli effetti che l'indicata barriera avrebbe sortito sulle dinamiche idriche e geologiche dell'area sottostante; b) un'altrettanto attenta istruttoria sulle possibili interazioni tra le due tipologie di barriera (idraulica e fisica), onde impedire duplicazioni di interventi, con inutile aggravio dei costi, nonché interazioni negative comportanti aggravamento dei rischi che si intendevano scongiurare; c) un'analisi costi/benefici in merito alle quantità di materiale contaminato di cui la realizzazione dell'opera avrebbe richiesto la movimentazione. In argomento altra giurisprudenza ha sottolineato l'esigenza di sottoporre l'opera di confinamento fisico delle acque ad un'analisi dell'impatto che essa ha sul territorio circostante, onde scongiurare che produca sull'ambiente più problemi di quelli che tende a risolvere (T. A. R. Sardegna, Sez. II, 12 febbraio 2008, n. 165). Si è, anzi, specificato (cfr. T. A. R. Sicilia, Catania, Sez. I, 20 luglio 2007, n. 1254) che l'opera è soggetta a procedura obbligatoria di valutazione di impatto ambientale, ai sensi sia del sopravvenuto d. lgs. n. 152/2006, sia del precedente art. 1, comma 1, lett. l) del d. p. c. m. n. 377/1988. Quest'ultima disposizione, in vigore all'epoca della richiamata Conferenza del 28 aprile 2006, aveva reso obbligatoria la predetta valutazione per gli impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a mt. 15 (come la ricorrente asserisce essere quello da realizzarsi nel caso di specie, che avrebbe una profondità di circa mt. 70: anche su questo punto emerge, peraltro, la carenza di istruttoria, essendo il verbale impugnato del tutto privo di qualunque riferimento ai necessari accertamenti tecnici). Orbene – come già sottolineato – dall'esame complessivo degli atti di causa non emerge che la P. A. abbia svolto i suddetti approfondimenti istruttori, in specie le suesposte valutazioni e comparazioni, né che abbia corredato la propria scelta in favore del modello del confinamento fisico del congruo apparato motivazionale, che invece si rendeva necessario. Ciò, tanto più che, nel caso di specie, la misura del contenimento fisico non si limita alle acque di falda, ma viene estesa ai terreni, come si evince dalla lett. e) del terzo punto all'ordine del giorno della Conferenza di Servizi in discorso, che prescrive la presentazione del progetto definitivo di bonifica dei suoli e delle acque di falda fondato sul contenimento fisico dell'intera area (cfr. in proposito p. 42 della memoria depositata dalla O. S. p. A. in vista dell'udienza pubblica). Ne discende che l'omissione della doverosa indicazione degli elementi tecnici, in base ai quali si è ritenuto di prescrivere l'intervento di confinamento fisico, determina l'illegittimità della decisione assunta, giacché viziata da un uso arbitrario della discrezionalità tecnica. La giurisprudenza (T. A. R. Sardegna, Sez. II, n. 165/2008 cit. , concernente l'imposizione, immotivata e carente di un'adeguata istruttoria, della barriera fisica quale misura per la messa in sicurezza d'emergenza) ha chiarito sul punto che la sindacabilità della scelta di siffatte misure si correla al principio per il quale il giudice amministrativo ha poteri di controllo della discrezionalità tecnica, che si spingono fino alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche, in relazione alla loro correttezza sotto gli aspetti del criterio tecnico e del procedimento applicativo, senza sostituirsi alla P. A. nell'effettuazione di valutazioni opinabili (v. in argomento C. d. S. , Sez. VI, 7 novembre 2005, n. 6152). Se ne deduce la fondatezza delle molteplici censure contenute nel ricorso con cui si contesta, sotto i profili analizzati, l'imposizione del modello del contenimento fisico, ed in particolare del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso, nonché, in via derivata, del sesto motivo, per avere la P. A. subordinato lo svincolo delle subaree non affette da inquinamento alla presentazione di un progetto basato, comunque, sul predetto modello del contenimento fisico dell'intera area, di cui si è appena mostrata l'illegittimità»

Sintesi: In tema di bonifica di siti inquinati, la scelta del sistema del barrieramento fisico richiede: a) un'attenta istruttoria circa gli effetti che l'indicata barriera avrebbe sortito sulle dinamiche idriche e

geologiche dell'area sottostante; b) un'altrettanto attenta istruttoria sulle possibili interazioni tra le due tipologie di barriera (idraulica e fisica), onde impedire duplicazioni di interventi, con inutile aggravio dei costi, nonché interazioni negative comportanti aggravamento dei rischi che si intendevano scongiurare; c) un'analisi costi/benefici in merito alle quantità di materiale contaminato di cui la realizzazione dell'opera avrebbe richiesto la movimentazione.

Estratto: «In specie, risultano condivisibili le censure avanzate nei confronti della prescrizione che ha imposto la misura del confinamento fisico. Va precisato che esula dal giudizio l'analisi della Conferenza di Servizi del 28 aprile 2006, in cui già era stata prescritta la presentazione di un progetto di bonifica fondato sul confinamento fisico delle acque di falda, e che forma oggetto di distinta impugnazione, come sopra ricordato. Né si può ritenere che il verbale della Conferenza di Servizi del 13 dicembre 2006, ed il decreto direttoriale che ne ha recepito le determinazioni, abbiano, in parte qua, natura di atti meramente confermativi rispetto alla Conferenza di Servizi del 28 aprile 2006, sia perché frutto di ulteriori sviluppi istruttori, sia per le differenze che si rinvennero tra la prescrizione del sistema del cd. confinamento fisico contenuta nel verbale della Conferenza del 28 aprile 2006, e l'analoga prescrizione discendente dalla Conferenza del 13 dicembre 2006 e dal decreto direttoriale che l'ha recepita: in particolare, per il fatto che in questa seconda occasione la realizzazione del sistema di contenimento fisico investe "tutto il fronte dello Stabilimento a valle idrogeologico dell'area" (così la lett. a) del terzo punto all'ordine del giorno, mentre la successiva lett. e) richiede la presentazione di un "Progetto definitivo di bonifica dei suoli e delle acque di falda basato sul contenimento fisico dell'intera area"). Tanto premesso, osserva il Collegio che la misura della cd. barriera fisica per il confinamento delle acque di falda (e per i terreni) non risulta supportata, negli atti oggetto di impugnativa, da adeguati accertamenti tecnici o da altre spiegazioni, che la indichino come l'unico od il miglior sistema per scongiurare la diffusione della contaminazione, di talché il riferimento, contenuto nel verbale della Conferenza di Servizi del 13 dicembre 2006, ad un'ampia ed approfondita discussione, si manifesta come mera (e del tutto inidonea) formula di stile. Né, per quanto appena detto, può essere di alcuna utilità (ai fini, in particolare, della motivazione per relationem) la circostanza che già la Conferenza di Servizi del 28 aprile 2006 avesse prescritto la presentazione del progetto di confinamento fisico delle acque di falda. In realtà, la disamina degli atti impugnati, lungi dal suggerire le motivazioni a supporto della misura deliberata, evidenzia invece le contraddizioni in cui è incorsa la P. A. . Nello specifico, la richiesta di realizzare un sistema di contenimento fisico non deriva in alcun modo – come pure avrebbe dovuto essere, ai fini della legittimità dell'imposizione di un simile sistema, particolarmente costoso e che necessita di tempi verosimilmente lunghi per il suo completamento – da una puntuale analisi circa l'insufficienza, inadeguatezza od inefficacia delle misure già poste in essere dalla società. Invero, la Conferenza di Servizi si limita a rammentare le prescrizioni ed osservazioni formulate, con riguardo alle attività già svolte dalla società (in specie, l'esecuzione della barriera idraulica), dalla precedente Conferenza di Servizi istruttoria del 19 luglio 2006. Ai fini che qui interessano, dette osservazioni e prescrizioni rivestivano grande importanza, proprio perché rivolte a consentire di valutare: 1) (in merito all'interesse dei pozzi di emungimento), se, effettivamente, l'intervento adottato fosse in grado di impedire la diffusione della contaminazione; 2) (in relazione alla barriera idraulica ed all'emungimento distribuito su n. 4 pozzi), l'efficacia dello sbarramento da un punto di vista idraulico ed idrochimico. Orbene, la Conferenza del 13 dicembre 2006, dopo aver rammentato tali osservazioni e prescrizioni, nulla dice in ordine agli esiti dei controlli e valutazioni avviati sulle stesse, con il corollario che non è possibile in alcun modo comprendere se la riproposizione del confinamento fisico discenda dalla ritenuta insufficienza delle misure, fino ad allora adottate. A ben vedere, in realtà, si deve optare per l'opposta conclusione, perché la Conferenza pare voler piuttosto mantenere ed anzi implementare le misure stesse, come dimostrerebbe la prescrizione di un sistema di cd. emungimento a monte della barriera fisica (lett. a) del terzo punto all'ordine del giorno). Ma anche se si opinasse diversamente, ritenendo, cioè, che la Conferenza abbia abbandonato il sistema della barriera idraulica e dei pozzi di emungimento, optando per la più impegnativa misura del confinamento fisico, mancherebbe, in ogni caso, l'indicazione delle ragioni di siffatta opzione. Sul punto, si rammenta che, secondo la giurisprudenza, qualora emergano elementi che depongono nel senso di una sostanziale adesione delle competenti Amministrazioni in favore del modello della barriera idraulica (come nel caso di specie è ipotizzabile fino alla Conferenza di Servizi istruttoria del 19 luglio 2006, ma, a ben guardare, anche nella Conferenza decisoria del 13 dicembre 2006), il mutamento di avviso da parte delle Amministrazioni stesse, con opzione verso un'altra tipologia di intervento, può avvenire soltanto in base ad una congrua ed approfondita motivazione ed all'esito di un'adeguata istruttoria, che tenga conto di tutte le circostanze rilevanti del caso: la sussistenza di tali obblighi procedurali, prima ancora che da specifiche norme in vigore nel settore della disciplina ambientale, deriva dai principi generali di economicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 241/1990, nonché dal divieto di aggravamento del procedimento amministrativo ex art. 1, comma 2, della